



## **Delibera della Giunta Regionale n. 89 del 21/02/2017**

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività  
Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

**DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI E DI  
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI"**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a) la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ha dettato norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento al servizio di edifici prevedendo, al comma 3 dell'articolo 31, che *"I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti"*;
- b) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", ha demandato alle Regioni compiti legati ai consumi energetici del settore dell'edilizia e, in particolare, la raccolta ed aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
- c) con il DPR 74/2013 sono stati dettati i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- d) il comma 7 dell'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 stabilisce che *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti"*;
- e) l'articolo 10 del DPR 74/2013 stabilisce inoltre:
  - al comma 2, che *"Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile"*;
  - al comma 4, che nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto concernenti gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, *"le Regioni e le Province autonome provvedono, tra l'altro, a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, e a predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione"*;

**PREMESSO, altresì, che**

- a) a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, convertito e modificato nella Legge 90/2013, l'attestato di prestazione energetica (APE) ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica quale strumento di "informazione" del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici;
- b) con DPR 75/2013 è stato approvato il Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- c) con il Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono state approvate le nuove "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

**CONSIDERATO che**

- a) la normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio regionale in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare adottate dalle autorità individuate dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori;
- c) la normativa regionale deve assumere i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, in quanto tali, costituiscono "riferimento minimo inderogabile";
- d) l'istituzione, in particolare, di un unico catasto energetico regionale che possa integrare il catasto regionale degli impianti termici e il catasto degli attestati di prestazione energetica si pone in linea con il disposto del comma 4 dell'articolo 10 lettera b) del DPR 74/2013;

**RITENUTO** necessario, pertanto, proporre al Consiglio Regionale l'allegato Disegno di Legge recante "Norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici";

**SENTITO**, per i profili di competenza, l'ufficio legislativo del Presidente;

**VISTI**

- a) Il vigente Statuto regionale;
- b) la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;
- c) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137, del 26 maggio 2016 con il quale è stato approvato il Disciplinare in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11;

**VISTE, altresì,**

- a) le schede di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN) redatte ai sensi del DPGR n. 137 del 26/05/2016;
- b) la relazione tecnica di accompagnamento al citato disegno di legge;

**PROPONE** e la Giunta, a voto unanime

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge, ad oggetto "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" che, in uno alla relazione tecnica di accompagnamento e alle schede di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l'approvazione;
- 3) di trasmettere il presente atto al BURC per la pubblicazione.

## **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

### **Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la Regione Campania disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati «impianti termici». Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
2. La Regione disciplina, inoltre, le modalità di tenuta del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nel D.lgs. 192 del 2005.

#### **Art. 2**

##### **Autorità Competenti**

1. Gli Enti individuati dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*", di seguito denominati "Autorità Competenti", svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione con le modalità previste dalla presente legge.
2. Le Autorità competenti, sulla base di specifici protocolli d'intesa e previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.
3. La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché di istituzione e gestione del catasto impianti e del catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici. In caso di inadempienza delle Autorità competenti territoriali nell'espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania, previa diffida a provvedere, attiva i previsti poteri sostitutivi anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
4. Le Autorità competenti possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato C) del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 14, per le attività di controllo sugli attestati di prestazione energetica.
5. Le Autorità Competenti trasmettono annualmente alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

#### **Art. 3**

##### **Catasto Energetico**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito sul territorio regionale il Catasto energetico regionale.

2. Il Catasto energetico di cui al comma 1 si articola nel Catasto regionale degli Impianti Termici di cui all'articolo 10 e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica di cui all' articolo 13 e persegue le seguenti finalità:

- a) coordinamento nelle attività oggetto delle presenti disposizioni;
- b) supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici;
- c) supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;
- d) gestione attraverso il sistema telematico della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;
- e) estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni relative alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto energetico regionale;
- f) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
- g) rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica anche mediante integrazioni con il sistema Informativo Territoriale della Regione Campania, il sistema iTer e gli altri sistemi informativi strumentali alla governance del territorio;
- h) rendere disponibili i dati del Catasto in tutti i casi previsti dalla Legge.

3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, la struttura amministrativa regionale competente, nell'ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata dall'articolo 20 è autorizzata, direttamente ovvero per il tramite di società *in house*, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.

## **TITOLO I**

### **Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del catasto regionale degli impianti termici**

#### **Art. 4**

#### **Soggetti responsabili degli impianti termici**

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia di impianto termico. In particolare, il responsabile dell'impianto termico è:

- a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate di impianto termico autonomo;
- b) l'amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;
- c) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 6 del DPR 74/2013, qualora sia stato formalmente delegato da una delle figure precedenti.

2. Il terzo responsabile informa l'autorità competente della delega ricevuta, entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 12 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013 .

3. Il cambio di soggetto responsabile (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile) è comunicato all'Autorità competente a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento degli allegati 11 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013:

a) entro 10 giorni, se il cambio è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile per gli impianti condominiali;

b) entro 30 giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario e/o utilizzatore e/o occupante a qualsiasi titolo.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico di terzo responsabile, previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all'Autorità competente entro i successivi 2 giorni lavorativi a cura di una delle parti, tutto in conformità a quanto verrà disciplinato, con apposito provvedimento, nella modulistica da predisporre a cura della struttura regionale competente.

5. Il Responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, di seguito denominato "Manutentore", che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato ad eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all' articolo 5 e ad effettuare i controlli di efficienza energetica di cui all' articolo 6 con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla presente legge regionale.

6. Il Manutentore coadiuva il Responsabile dell'impianto nelle comunicazioni previste dalla presente legge e nelle attività di pagamento del contributo di gestione di cui all'articolo 12.

#### **Art. 5**

##### **Manutenzione e controllo**

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dall'art.7 del D.P.R. 74/2013 con le scadenze ivi previste.

2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare il libretto di impianto utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. Il Manutentore incaricato esegue dette operazioni secondo gli standard qualitativi di settore e a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine di ciascun intervento, Il manutentore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico ed una sintesi di efficienza dell'impianto riportando, tra l'altro, il volume totale dei consumi dell'impianto nell'anno solare antecedente la verifica ed i metri quadri complessivi serviti dall'impianto. Il rapporto di controllo tecnico e la sintesi di efficienza redatti utilizzando i modelli predisposti dall'amministrazione regionale, sono consegnati al responsabile dell'impianto che li conserva allegandoli al libretto di impianto.

4. La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per anni 5 ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.

#### **Art. 6**

##### **Controlli di efficienza energetica**

1. Il controllo di efficienza energetica di cui al presente articolo è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le scadenze previste al successivo comma 6, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente rapporto di controllo, in

acronimo RCEE, quale indicato nell'allegato A) del DPR 74/2013, secondo i modelli predisposti dall'amministrazione regionale.

3. Le figure professionali abilitate trasmettono al Catasto degli Impianti termici territorialmente competente di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica. Al fine di assicurare l'aggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguita, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dalla autorità competente. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del rapporto di controllo è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.

4. Ai fini della validità della trasmissione di cui al comma 3, è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo impianti termici, secondo quanto specificato al successivo articolo 12 in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle autorità competenti.

5. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto sarà oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 7.

6. La cadenza e validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'Allegato A) della presente legge.

7. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento, non si applica il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1.

8. Ai fini dell'implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici di cui all'articolo 10, gli impianti alimentati da fonte biomassa di cui al comma 7, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione di cui all'articolo 5, corredato del corrispondente Contributo Impianti termici di cui all'art. 12, comma 2, nella misura ridotta del 50%.

9. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

## **Art. 7**

### **Accertamenti ed ispezioni**

1. L'autorità territorialmente competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.

2. L'Autorità competente, in base al numero dei Rapporti di Controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni. A tal fine, le singole Autorità competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l'individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:

- a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
- c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

4. Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:

a) il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto ad inviare o ha inviato in ritardo il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'articolo 12 della presente legge;

b) a seguito dell'accertamento non sono state soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e/o modifiche tecniche;

c) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;

d) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione di cui dell'articolo 5;

5. Sono altresì sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:

a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), diversi da quelli di cui al comma 4, lettere a) b) e c). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 10 anni;

b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del D.lgs 152/2006. Il campione è determinato annualmente dall'Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

6. Le Autorità competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 5 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro 30 giorni in assenza di osservazioni.

7. Le Autorità competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti:

a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta all'anno;

b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;

c) dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

8. I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'Autorità Competente salvo i casi previsti dai precedenti commi 5 e 7.

## **Art. 8**

### **Impianti termici o generatori disattivati**

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, trasmettono all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013. Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente.

## **Art. 9**

### **Impianti centralizzati**

1. A decorre dal 1/7/2017, le Autorità competenti come individuate all'articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 6, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 102/14 in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

## **Art. 10**

### **Catasto Regionale degli Impianti Termici**

1. La Regione Campania e le Autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue:

a) La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o per il tramite di una società *in house*, il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d'ora innanzi denominato "Ca.R.I.T.", quale parte integrante del Catasto Energetico Regionale. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati alla successiva lettera b), gestiti da ciascuna Autorità competente;

b) Ciascuna Autorità competente istituisce, ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, di seguito denominato "Catasto", assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T.

2. Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene in particolare la seguente documentazione in formato digitale:

a. scheda identificativa dell'impianto;

b. libretto di impianto;

c. rapporti di controllo di efficienza energetica;

d. rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente;

e. rapporti di manutenzione e/o controllo;

f. dichiarazione di manutenzione art. 7, DPR 74/2013;

g. documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.

3. Ogni impianto censito è individuato nel Catasto da un "codice impianto" alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

4. Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 2 attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all'atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale gli stessi potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi mantenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.

5. Per i nuovi impianti, l'accatastamento avviene entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

6. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. E' compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso. In caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni. La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del Ca.R.I.T. con i

dati provenienti dall'Agenzia del Demanio al fine di consentire una piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

7. L'installatore, all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.

8. Al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del D.Lgs 192/2005:

a) il responsabile dell'impianto termico comunica entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

9. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile da ciascuna Autorità competente.

## **Art. 11**

### **Informazione e formazione**

1. La Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge.

2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

3. La Regione e le autorità competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.

4. La Regione, al fine di procedere alla sensibilizzazione dei cittadini a un uso consapevole degli impianti, redige un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per mq e ogni altro dato rilevante al fine di determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso profilature degli impianti e zonizzazione dei siti di installazione.

5. Ciascun impianto, ai fini della comunicazione annuale ai titolari, è classificato in termini di efficienza e i risultati dell'analisi sono condivisi con il titolare dell'impianto sulla base della "sintesi di efficienza" redatta in occasione della installazione ovvero della manutenzione periodica, tenuti presenti anche i consumi medi registrati in zone simili e/o attesi. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli l'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi. I risultati possono essere inviati a ciascun titolare sull'indirizzo mail utilizzato per la registrazione ovvero pubblicati sulla home page del portale Ca.R.I.T. di ciascun titolare.

## **Art. 12**

### **Contributi di gestione**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013, i costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.

2. A tal fine è istituito:

- a) il Contributo Impianti Termici, applicato agli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti;
- b) il Contributo Attività Ispettiva, applicato agli impianti termici oggetto di ispezione onerosa di cui all'articolo 7 della presente legge.
3. Il Contributo Impianti Termici e il Contributo Attività Ispettiva sono riscossi dalle Autorità Competenti che, a tal fine, disciplinano le modalità di riscossione adeguandosi alle linee guida in materia approvate dalla Giunta Regionale della Campania e determinano, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi, le quote a carico di ciascun responsabile di impianto in funzione del tipo di impianto e della potenza nei limiti di cui all'Allegato B della presente Legge.
4. Con cadenza annuale, l'autorità territorialmente competente trasferisce alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto Regionale Impianti Termici (Ca.R.I.T.) nonché dei correlati servizi.
5. La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è il prodotto tra la potenza in KW e una costante espressa in euro. Per potenza si assume il limite superiore in KW della fascia di appartenenza dell'impianto termico, quale definito nell'Allegato B alla presente legge.
- In via di prima applicazione, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente Legge, la costante è fissata in euro 0,010 (zerovirgolazerodieci). La Giunta Regionale della Campania determina le eventuali variazioni alla costante entro il limite massimo di euro 0,015 (zerovirgolazeroquindici).
6. Le Autorità Competenti prevedono forme di sgravio e/o esenzione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti dalla presente legge.

## **TITOLO II**

### **Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici**

#### **Art. 13**

##### **Attestato di prestazione energetica**

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono l'attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, parte integrante del Catasto Energetico Regionale, implementato e gestito dalla Regione Campania al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.
2. Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia ovvero per il tramite di una propria società regionale *in house*. In tal caso, la struttura regionale competente per materia approva un piano di gestione biennale.
3. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, l'attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.
4. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli attestati di prestazione energetica, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti.

#### **Art. 14**

##### **Controlli sugli attestati di prestazione energetica**

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono garantiti tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del D.P.R. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE).
2. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall'Allegato C della presente Legge.
3. Per le finalità di controllo di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente è autorizzata ad avvalersi di società in house e/o enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.
4. In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo ovvero qualora risulti più conveniente, la struttura regionale competente è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione con le Autorità competenti di cui all'articolo 2 per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

#### **Art. 15**

##### **Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica**

1. L'accREDITamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti.
2. L'accREDITamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accREDITamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013.

#### **Art. 16**

##### **Contributo per l'accesso al sistema regionale di accREDITamento**

1. Per l'accesso al sistema regionale di accREDITamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo, una tantum, di euro 50,00, da versare all'atto della domanda.
2. Per l'inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accREDITati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 assicurano la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente Legge. A tal fine, la Giunta determina le eventuali variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2 .
4. Le risorse in entrata di cui ai commi 1 e 2, sono destinate nella misura del 25 per cento per l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica nonché dei correlati servizi e nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione .

### **TITOLO III**

#### **Norme transitorie e finali**

#### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

1. Per l'accertamento delle violazioni della presente Legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*", dal D.Lgs 192 del 2005 e dall'art. 11 del DPR 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*"

2. All'accertamento e alla riscossione delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della presente Legge, provvede l'Autorità competente definita all'articolo 2 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.

3. All'accertamento delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II della presente Legge, provvedono i soggetti a cui sono affidate le attività di controllo previste dall'articolo 14 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.

## **Art. 18**

### **Norme transitorie**

1. Nelle more dell'attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle autorità competenti territoriali o comunque stabilite dalle stesse con provvedimenti all'uopo emanati.

2. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'Installatore, il Manutentore, il Terzo Responsabile e il Responsabile dell'impianto inviano all'Autorità competente territoriale con le modalità e le procedure da questi stabilite, i rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni.

3. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T. l'impianto è identificato con il codice impianto a tal fine rilasciato dalle autorità competenti territoriali ovvero dal soggetto esecutore da essa individuato.

4. Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica con le modalità previste dall'articolo 13, i soggetti certificatori di cui all'articolo 15 trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica indicata ai precedenti articoli e, in particolare:

- a) il Modello di delega al terzo responsabile di cui all'articolo 4 comma 2;
- b) il Modello di comunicazione del cambio di responsabilità di cui all'articolo 4 comma 3;
- c) il Modello di libretto di impianto di cui all'articolo 5 comma 2;
- d) il Modello di rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 5 comma 3;
- e) il Modello di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 6 comma 2;
- f) il Modello di dichiarazione di manutenzione per periodo di manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f);
- g) le Linee guida in materia di Contributo Impianti Termici e il Contributo Attività Ispettiva di cui all'articolo 12 comma 3.

6. Le Autorità competenti individuate all'articolo 2 adeguano le proprie disposizioni in materia entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC.

## **Art. 19**

### **Norme di principio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge n. 10/1991, al D.Lgs. n. 192/2005 e al DPR 74/2013.

## **Art. 20**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019.

**Allegato A**  
**Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica**  
**Art. 6 comma 6**

Il contenuto dei controlli varia secondo il tipo di impianti termici installati. I manutentori utilizzeranno il modello di rapporto di efficienza energetica pertinente (RCEE): RCEE Tipo 1 (gruppi termici), Tipo 2 (gruppi frigo), Tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori). Per i generatori a biomassa solida verrà utilizzato uno specifico RCEE Tipo 1 B.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici va obbligatoriamente redatto nei seguenti casi:

- prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima indicata di seguito:

| Tipologia impianto                                | Alimentazione  | Potenza <sup>[1]</sup> in kW | Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente |
|---|--|------------------------------|--|
| Impianti con generatore di calore a fiamma        | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido  | $10 < P_{[2]} \leq 100$      | 2°   |
|   |  | $P > 100$                    | 1°   |
|   | Generatori alimentati a gas, metano o GPL  | $10 < P \leq 100$            | - 4° dal controllo di "prima accensione"<br>- 2° per gli altri successivi controlli                          |
|   |  | $P > 100$                    | 2°   |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | $12 < P \leq 100$            | 4°   |
|   |  | $P > 100$                    | 2°   |
|   | Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico  | $P > 12$                     | 4°   |
|   | Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica   | $P > 12$                     | 2°   |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento          | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza   | $P > 10$                     | 4°   |
| Impianti cogenerativi                             | Microcogenerazione   | $P_{el}^{[3]} < 50$          | 4°   |
|   | Unità cogenerative   | $P_{el} \geq 50$             | 2°   |

**NOTE:**

1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)

2 P = Potenza termica utile nominale

3 Pel = Potenza elettrica nominale

## Allegato B

### Limiti massimi del contributo Impianti termici e del contributo attività ispettiva Art. 12 comma 3

Classificazione degli impianti termici e limiti per la determinazione, su base annua, del Contributo Impianti termici e per la definizione dei Contributo Attività Ispettiva relativi alle singole ispezioni:

| Tabella 1   | IMPIANTI TERMICI<br>CON GENERATORI DI CALORE A FIAMMA | CIT massimo annuo<br>(in Euro) | CAI massimo annuo<br>(in Euro) |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FASCE DI POTENZA</b><br>Potenza al focolare complessivo a dell'impianto* | MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW                | <b>9,00</b>                    | <b>120,00</b>                  |
|   | UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW      | <b>18,00</b>                   | <b>140,00</b>                  |
|   | UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW     | <b>36,00</b>                   | <b>200,00</b>                  |
|   | UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW                           | <b>72,00</b>                   | <b>250,00</b>                  |

\* Potenza termica utile

| Tabella 2   | IMPIANTI TERMICI<br>CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE | CIT massimo annuo<br>(in Euro) | CAI massimo annuo<br>(in Euro) |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FASCE DI POTENZA</b><br>Potenza termica utile nominale complessiva * | MAGGIORE DI 12 KW ED INFERIORE A 35 KW                       | <b>9,00</b>                    | <b>120,00</b>                  |
|   | UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW             | <b>18,00</b>                   | <b>140,00</b>                  |
|   | UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW            | <b>36,00</b>                   | <b>200,00</b>                  |
|   | UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW                                  | <b>72,00</b>                   | <b>250,00</b>                  |

| Tabella 3                | IMPIANTI TERMICI<br>ALIMENTATI DA<br>TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO | CIT massimo annuo<br>(in Euro)   | CAI massimo annuo<br>(in Euro)  |
|--------------------------|---|--|---|
| <b>FASCE DI POTENZA*</b> | MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50 KW                                    | <b>9,00</b><br><small>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small>   | <b>120,00</b><br><small>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small>  |
|                          | UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW  | <b>18,00</b><br><small>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small> | <b>180,00</b><br><small>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</small> |

\* Potenza termica utile

| Tabella 4                | IMPIANTI TERMICI<br>COGENERATIVI                 | CIT massimo annuo<br>(in Euro) | CAI massimo annuo<br>(in Euro) |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FASCE DI POTENZA*</b> | MINORE DI 50 KW                                  | <b>9,00</b>                    | <b>160,00</b>                  |
|                          | UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW | <b>18,00</b>                   | <b>210,00</b>                  |
|                          | UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW                      | <b>45,00</b>                   | <b>300,00</b>                  |

\* Potenza elettrica nominale

## Allegato C

### Limiti massimi del contributo per il controllo sugli attestati di prestazione energetica degli edifici in caso di verifica con addebito Art. 14 comma 2

#### Definizioni:

- Edificio “Nuovo”: richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data posteriore al 25.07.2009.
- Edificio “Recente”: richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data compresa tra il 08.10.2005 e 25.07.2009.
- Edificio “Esistente”: fabbricato esistente e/o con richiesta di concessione anteriore al 08.10.2005.

Tariffe, al netto di IVA, ove dovuta, ed oneri previdenziali, applicabili nello svolgimento dell'attività di controllo a cura delle autorità competenti distinti per edifici Residenziali e non Residenziali, “Nuovi”- “Recenti”- “Esistenti”, ripartiti in riferimento alla superficie utile calpestabile delle singole unità immobiliari, facenti parte dell'edificio:

#### Edifici Nuovi Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 400,00  
Unità da 31 fino a 50 mq = € 500,00  
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 550,00  
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 650,00  
Unità da 111 fino a 140 mq. =€ 750,00  
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 850,00  
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 950,00  
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 1.050,00  
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 1.100,00  
Unità oltre 500 mq. =€ 1.250,00

#### Edifici Recenti Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 250,00  
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 300,00  
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 350,00  
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 400,00  
Unità da 111 fino a 140 mq. =€ 500,00  
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 550,00  
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 650,00  
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 700,00  
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 750,00  
Unità oltre 500 mq. = € 850,00

#### Edifici Esistenti Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 200,00  
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 250,00  
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 280,00  
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 300,00  
Unità da 111 fino a 140 mq. = € 380,00

Unità da 141 fino a 170 mq. = € 400,00  
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 450,00  
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 500,00  
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 550,00  
Unità oltre 500 mq. = € 650,00

**Edifici Nuovi NON Residenziali:**

Unità fino a 100 mc. = € 500,00  
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 600,00  
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 700,00  
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 750,00  
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 850,00  
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 900,00  
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 1.100,00  
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 1.300,00  
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 1.500,00  
Unità oltre 20.000 mc. = 1.700,00

**Edifici Recenti NON Residenziali:**

Unità fino a 100 mc. = € 300,00  
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 350,00  
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 400,00  
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 450,00  
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 500,00  
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 550,00  
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 650,00  
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 750,00  
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 950,00  
Unità oltre 20.000 mc. = € 1.150,00

**Edifici Esistenti NON Residenziali:**

Unità fino a 100 mc. = € 250,00  
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 300,00  
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 350,00  
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 380,00  
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 400,00  
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 450,00  
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 550,00  
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 650,00  
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 750,00  
Unità oltre 20.000 mc. = € 850,00



## **Disegno Di Legge Regionale**

---

**Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.**

### **Relazione Illustrativa**

***Direzione Generale 02 per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive***

**UOD 04 Energia e Carburanti**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

del Disegno di Legge inerente «Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.».

### **1 PREAMBOLO**

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dotare la Regione Campania di una norma quadro sulla tematica dell'efficienza energetica degli edifici, sia con riferimento agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) che agli Impianti Termici Civili per la climatizzazione invernale ed estiva, in armonia con le normative nazionali. Le norme contenute in questo disegno di legge prevedono l'istituzione del Catasto Energetico Regionale articolato nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica.

Il catasto energetico consentirà alla Regione di disporre di uno strumento per le operazioni di verifica e controllo previste dalle norme nazionali ma anche di analisi per i fini della pianificazione delle azioni di promozione dell'uso efficiente dell'energia e, in generale, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione. Poter disporre di database di dati energetici degli edifici e degli impianti in essi installati consentirà di isolare indicatori e trend di consumo e fabbisogno necessari per la calibrazione delle azioni di sostegno ed incentivazione.

A seguito del monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, il provvedimento sarà utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie. Il presente disegno di legge costituisce una cornice normativa all'interno della quale si colloca la delega alla Giunta circa l'emanazione di direttive di dettaglio.

### **2 IL QUADRO EUROPEO**

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE (Direttiva EPBD) e sostituita dalla Direttiva Europea n. 2010/31/UE (EPBD Recast) in base alle scadenze previste da quest'ultima, nel fornire un quadro normativo generale, affida l'attuazione e l'implementazione delle specifiche misure agli Stati membri i quali sono chiamati ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:

- le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d'aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.

### **3 IL QUADRO NAZIONALE**

Il Governo italiano ha recepito la Direttiva 2002/91/CE con il D.Lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, modificato l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale

e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali. Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici». In tale contesto, la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Seguono una serie di dispositivi a livello nazionale integrativi ed attuativi delle direttive europee sino al decreto legge 63/2013, convertito con legge 90/2013, con lo scopo ad un tempo di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE (EPBD Recast) e di evitare il prossimo aggravamento delle due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva medesima nonché per il parziale recepimento della 2002/91/CE (EPBD). Con tale decreto:

- da un lato, viene soppresso l'attestato di certificazione energetica, di cui al D.M. 26/06/2009;
- dall'altro, viene introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (APE), definito come «il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica», attestato che deve essere redatto in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella nuova direttiva 2010/31/UE.

Con riferimento agli impianti termici, il D.lgs 192/05 ha invece esteso a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all'autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. La medesima norma ha poi introdotto il termine «ispezione» ampliando il compito del verificatore che è chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull'impianto e/o sull'involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW. Altra novità importante introdotta dal D.lgs 192/05 è stata l'inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l'affidamento alle regioni e alle province autonome della responsabilità di attuazione del decreto, che sono quindi chiamate a coordinare ed uniformare l'attività sul proprio territorio. Tuttavia, le norme statali sopra richiamate, pur formando un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituiscono un vincolo inderogabile indifferenziato. Infatti, l'art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta «Clausola di cedevolezza», prevede che: «In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento». Inoltre il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (cd. Decreto destinazione Italia), convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9, ha introdotto ulteriori modifiche inerenti le precedenti normative su APE e impianti termici.

Di fondamentale importanza, per il conseguimento degli scopi sull'efficienza energetica dettati dalla nuova normativa, è il ruolo attribuito alla cd. «certificazione energetica», non solo come strumento di controllo «ex post» del rispetto, in fase di realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne

le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005), ma soprattutto come strumento di «informazione» del proprietario o dell'acquirente o del conduttore (art. 6 commi 1, 2, 3, 8 d.lgs. 192/2005) ritenendo il legislatore che una preventiva esauriente conoscenza della prestazione energetica dell'edificio nonché l'ottenimento di raccomandazioni per il miglioramento della efficienza energetica, costituiscano presupposti imprescindibili per ottenere un costante e graduale miglioramento delle prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti. La legge, al riguardo, prevede due diversi «attestati» al fine della «certificazione energetica»:

- l'attestato di qualificazione energetica (AQE) la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, e confermata, in toto, anche dal D.L. 63/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo «ex post» del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche (art. 8, c. 2, d.lgs. 192/2005);
- l'attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito, a far data dal 6 giugno 2013, il precedente attestato di certificazione energetica, e la cui disciplina è stata introdotta a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, a sua volta convertito e modificato nella Legge 90/2013; detto attestato è chiamato a svolgere il ruolo di strumento di «informazione» del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici.

La disciplina specifica degli impianti termici è data invece dal DPR 74/2013 nel quale trovano sistemazione i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Le attività di controllo, sono state estese anche agli impianti di climatizzazione estiva, agli impianti alimentati da teleriscaldamento ed a quelli cogenerativi ed inoltre sono chiamate a verificare, oltre la sicurezza dell'impianto termico, l'efficienza energetica del sistema di climatizzazione. L'art. 10 del suddetto decreto prevede che le sue stesse disposizioni si applichino alle Regioni o le Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, fermo restando la necessità di assumere i contenuti del decreto come riferimento minimo inderogabile. Lo stesso articolo 10 prevede che le Regioni o le Province autonome, tenendo conto delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possano individuare le modalità più opportune per il corretto esercizio degli impianti termici e lo svolgimento delle attività di controllo, anche:

- ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli ed ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- fissando requisiti minimi di efficienza energetica, migliorativi rispetto a quelli previsti dallo stesso decreto;
- differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica.

Inoltre, sempre il medesimo articolo prevede che:

- le regioni possono istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dall'allegato C del medesimo D.P.R. e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera

circolazione dei servizi;

- la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti.

Le Regioni e le Province autonome provvedono anche a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti/autorità locali;
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Dal 12 luglio 2013 è entrato in vigore il Decreto n.75 del Presidente della Repubblica, attuativo del Decreto Legge n. 36 del 4 Giugno 2013 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo», che riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici.

In relazione alla disposizione dell'articolo 2 del medesimo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

- i tecnici abilitati (Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, articolo 2 del DPR, dove sono elencati i titoli di studio riconosciuti come validi per l'attività di certificatore);
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
- le società di servizi energetici (ESCo) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e in possesso dei requisiti sopra citati.

I professionisti possono diventare certificatori a patto che abbiano conseguito titoli di studio specifici. Alcuni di essi abilitano direttamente il professionista all'attività di certificatore se risulta anche iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. In altri termini, per questi ultimi, non è obbligatorio seguire un corso di formazione specifico. Altri titoli di studio necessitano invece di un attestato di frequenza di un corso per la certificazione energetica degli edifici. In particolare per la certificazione energetica degli edifici il DPR stabilisce che i corsi di formazione siano svolti a livello

nazionale, «da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali» a livello regionale i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale autorizzati dalla regione. I contenuti minimi dei corsi sono definiti nell'Allegato 1 al decreto. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs 192/2005 nel disciplinare la materia le regioni possono:

- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
- monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità' dei servizi di certificazione;
- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

Pertanto il recepimento della normativa statale sull'efficienza energetica in edilizia emanata nel corso del 2013 (oltre al DPR 75/2013 si citano il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e il DPR 74/2013) implica la definizione nell'ambito della normativa regionale di recepimento di uno schema procedurale e degli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste di autorizzazione e delle modalità di realizzazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici finalizzati al conseguimento dell'attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DPR 75/2013. Tale previsione è ritenuta utile anche ai fini della disciplina dei compiti amministrativi attribuiti alla regione, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della certificazione energetica coerentemente agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 2, e) del D.P.R. 75/2013 (predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 192/2005. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 07/03/2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014, che reca in allegato i format del modello di «Libretto di impianto per la climatizzazione» e del modello «Rapporto di efficienza energetica».

Il Decreto rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Quindi il nuovo modello di Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti. Dalla medesima data inoltre ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il «Rapporto di efficienza energetica» conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto. Riepilogando:

- ❖ Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione. L'art. 10 del decreto prevede espressamente che «Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile»;
- ❖ il D.P.R. 75/2013 riforma tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia. Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, per un'applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici. Il DPR 75/2013 ha subito poi delle modifiche ad opera del D.L. 145/2013. Le disposizioni del DPR 75/2013 si applicano per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica degli edifici.
- ❖ il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/02/2014 rende operative le disposizioni dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74, per cui a partire dal 01/06/2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto. Dalla medesima data, inoltre, ed al termine di ogni intervento di controllo e manutenzione deve essere redatto il «Rapporto di efficienza energetica» conformemente ai nuovi modelli riportati agli allegati del medesimo decreto.

#### **4 LA PROPOSTA REGIONALE**

La normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio regionale in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare adottate dalle autorità individuate dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 estremamente variegata sotto tutti i principali profili di competenza.

Il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale ai fini di una necessaria omogeneizzazione nel territorio regionale medesimo. Sussiste quindi un'evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori. A tali fini si rende necessario dare attuazione alle disposizioni relative all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, come visto ed in quanto tali, costituiscono «riferimento minimo inderogabile» per la Regione Campania.

Conseguentemente, il disegno di legge regionale vuole dare un'adeguata risposta a tali richieste regolamentando in modo omogeneo per il territorio campano le attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione, sia estiva che invernale, preservando ad un tempo le debite «peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici nonché delle specificità ambientali» di cui all'art. 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013.

Il presente disegno di legge, pertanto, recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come riferimenti minimi e introduce il «Libretto di impianto di climatizzazione» e i modelli «Rapporto di efficienza energetica» al fine di porre in essere gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici. La norma proposta affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.

Le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione sono svolte dagli enti individuati dal legislatore nazionale (comma 3 dell'articolo 31 della L. 10/91) con le modalità previste dal DDL.

Nell'ottica di garantire un uso più efficiente delle risorse energetiche, inoltre, è previsto che, in concomitanza dei controlli sugli impianti, sia assicurata la verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 102/14 in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Per ciascun impianto, è redatta, in occasione della installazione ovvero della manutenzione periodica, una «sintesi di efficienza» che tiene conto anche dei consumi medi registrati in zone simili e/o attesi. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli dell'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi.

La norma assegna ai manutentori il compito di coadiuvare i proprietari e/o utilizzatori degli impianti nell'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti.

## **5 QUADRO FINANZIARIO**

L'articolo 10 del DPR 74/2013 prevede che sia assicurata *“la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale”*.

Pertanto, l'articolo 12 prevede un contributo di gestione per il funzionamento della parte del catasto connessa agli adempimenti relativi agli impianti termici. Il contributo di gestione è costituito da un contributo impianti termici dovuto da tutti i responsabili di impianti e da un contributo attività ispettiva dovuto solo da coloro che ricevono una ispezione con addebito delle spese. Il ddl prevede che le autorità competenti determinino gli importi dei contributi previsti in ragione della necessità di dover assicurare le funzioni loro assegnate. La quota necessaria alla Regione Campania per assicurare la copertura dei costi inerenti all'implementazione e alla gestione delle attività di coordinamento del Catasto Regionale Impianti Termici nonché dei correlati servizi è fissata, in prima istanza, dallo stesso ddl.

Di seguito è riportata la stima della quota regionale su base annua per il triennio 2017-2019, pari a circa 560.000,00 Euro annui, elaborata grazie a due coefficienti calcolati sulla base delle esperienze effettuate

dalle altre Regioni e sulla base delle informazioni fornite da alcune società affidatarie del servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici operanti in Campania. In particolare, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, si stima sia presente 1 impianto ogni 4,4 abitanti, mentre nei Comuni con più di 15.000 abitanti 1 impianto ogni 3,75 abitanti. Per semplicità di calcolo, non è stata effettuata in questa sede la distinzione tra impianti tradizionali e impianti a biomassa (si stimano in meno del 15% del totale) e non sono stati conteggiati gli impianti con potenza superiore a 100 KW (che rappresentano, in media, meno dell'1% del totale).


| Provincia   | Classe Comuni   | Num. Comuni | Coefficiente | Abitanti  | Impianti complessivamente Stimati | Di cui P < 35 KW | Di cui P > 35 KW |
|---|-----------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| AV  | Comuni < 15.000 | 115         | 4.40         | 325.971   | 74.084                            | 72.973           | 1.111            |
| AV  | Comuni ≥ 15.000 | 3           | 3.75         | 97.961    | 26.123                            | 24.817           | 1.306            |
| BN  | Comuni < 15.000 | 77          | 4.40         | 218.321   | 49.618                            | 48.874           | 744              |
| BN  | Comuni ≥ 15.000 | 1           | 3.75         | 61.489    | 13.397                            | 12.727           | 670              |
| CE  | Comuni < 15.000 | 89          | 4.40         | 464.803   | 105.637                           | 104.052          | 1.585            |
| CE  | Comuni ≥ 15.000 | 15          | 3.75         | 458.310   | 122.216                           | 116.105          | 6.111            |
| NA  | Comuni < 15.000 | 42          | 4.40         | 332.580   | 75.586                            | 74.452           | 1.134            |
| NA  | Comuni ≥ 15.000 | 50          | 3.75         | 2.785.569 | 742.818                           | 705.677          | 37.141           |
| SA  | Comuni < 15.000 | 142         | 4.40         | 479.653   | 109.012                           | 107.377          | 1.635            |
| SA  | Comuni ≥ 15.000 | 16          | 3.75         | 628.856   | 167.695                           | 159.310          | 8.385            |
| TOTALE IMPIANTI                                     |                 |             |              |           |                                   | 1.426.364        | 59.822           |
| COEFFICIENTE (IN EURO) (35 kw*0,010)                |                 |             |              |           |                                   | € 0,350          |                  |
| COEFFICIENTE (IN EURO) (100 kw*0,010)               |                 |             |              |           |                                   |                  | € 1,00           |
| CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI PER CLASSE DI POTENZA   |                 |             |              |           |                                   | € 499.227,57     | € 59.821,51      |
| TOTALE CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI- QUOTA REGIONALE |                 |             |              |           |                                   | €                | 559.049,08       |

Il sistema si alimenterà, comunque, oltre che attraverso la quota regionale sopra stimata, necessaria a garantire le funzioni assegnate dal Ddl alla Regione Campania, anche grazie al gettito del contributo impianti termici e del contributo attività ispettiva che le Autorità competenti provvederanno ad

accertare e riscuotere nei limiti previsti dall'articolo 12 e dagli allegati A e B del DDL.

Con riguardo al Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, l'articolo 16 del ddl prevede un contributo per ciascun attestato inserito nel sistema informativo e un contributo "una tantum" per l'accesso al sistema di accreditamento dovuto dai soggetti "certificatori".

La stima del contributo per ciascun attestato inserito nel sistema informativo può essere effettuata prendendo in esame la serie storica dell'ultimo triennio su base mensile:



Vista la crescita annuale dei certificati presentati, è stimabile per gli anni 2017-2019 prudenzialmente un introito complessivo annuo pari ad € 1.000.000,00, importo che vedrà nel 2017 la maggior incidenza del contributo per l'accesso al sistema di accreditamento dovuto, "una tantum", dai soggetti "certificatori" degli attestati di prestazione energetica.

Grazie alle stime sopra effettuate, l'articolo 20 del DDL prevede che "Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019".

**SCHEDA ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.”**

| <u>SEZIONI</u>   | <u>CONTENUTI</u>  |
|--|---|
| <i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i> | <p>Il rispetto degli accordi di Kyoto per l'abbattimento delle emissioni totali di CO2 ha riflessi diretti sulla progettazione ed il risanamento degli edifici che contribuiscono alle emissioni totali di anidride carbonica in una percentuale stimata fra il 30% e il 50%.</p> <p>In questo quadro, la Commissione europea ha emanato una serie di provvedimenti, ovvero la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), la 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che hanno introdotto requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione, l'attestato di certificazione energetica in fase di compravendita o locazione di un edificio e ispezioni periodiche di impianti di riscaldamento e condizionamento.</p>  |
| <i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>        | <p>La proposta normativa pare ascrivibile alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, che, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 383/2005, ha immediate connessioni con l'attività edilizia, quindi con la materia del “governo del territorio”. Sia la materia “energia” che la materia “governo del territorio” sono definite dalla Costituzione come materie a legislazione concorrente.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si evidenzia che l'articolo 9, comma 1, del d.lgs 192/2005 di Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, demanda alle Regioni il compito di attuare le disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo, vincolandole al rispetto dei principi fondamentali in esso fissati, cui apparirebbe una più opportuna e migliore corrispondenza al fine di evitare una eventuale difformità d'attuazione. Inoltre l'articolo 17 del d.lgs. 192/2005, introduce una fondamentale “clausola di cedevolezza”, secondo la quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente le norme del suddetto decreto legislativo, e dei decreti ministeriali applicativi, si applicano solo per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.</p> <p>Il D. Lgs 192/2005 ha disciplinato la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/UE, ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione (ACE). Il D.L. n. 63/2013,</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha modificato i contenuti del D. Lgs. n.192/2005, disponendo il passaggio dall'ACE all'Attestato di Prestazione Energetica (APE).</p> <p>In attuazione degli art.li 6 comma 12, 8, comma 1 e 4, comma 1 del D.lgs 192/2005 (come modificato della Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE), il Mise il 26 giugno 2015 ha adottato tre decreti interministeriali, con i quali si introducono le nuove linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici in vigore dal 1° ottobre 2015 (APE 2015), sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza, si introducono gli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. In particolare, per quanto d'interesse, i tre decreti stabiliscono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le disposizioni contenute sono direttamente operative nelle regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici;</li> <li>✓ le regioni, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni sancite dall'art. 4 del decreto con le Linee Guida;</li> <li>✓ le regioni che, alla data di entrata in vigore dei decreti, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni, l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida.</li> </ul> |
| <p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>  | <p>L'art. 19 dello Statuto regionale prevede che: "2. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione."</p> <p>La proposta normativa prevede che gli Enti individuati dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", denominati "Autorità Competenti", svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione con le modalità previste dal disegno di legge.</p>  |
| <p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i></p> | <p>Molte altre Regioni sono intervenute di recente per normare la materia.</p> <p>In particolare, le leggi regionali in materia più recenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione Basilicata: LR n. 30 del 29/12/2016</li> <li>• Regione Liguria: LR n. 32 del 7/12/2016</li> <li>• Regione Puglia: LR n. 36 del 5/12/2016.</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
| 5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>   | L'intervento normativo non introduce specifiche misure di semplificazione.   |
| 6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>                   | Nella presente legislatura è stata presentata la proposta di legge Reg. Gen. 341 del 2016 recante " <i>Sistema di certificazione energetica regionale</i> " ad iniziativa dei consiglieri Maurizio Petracca, Ricchiuti e Gennaro Oliviero.   |
| 7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i> | La Cassazione Civile si è espressa in tema di controlli e manutenzione di impianti termici di edifici: - titolarità del potere, con la sentenza a Sez. Unite, n. 25520 del 30-11-2006. In questa occasione la Cassazione ha dichiarato che: " <i>la parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonché, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo</i> ". |
| 8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>   | L'intervento normativo prevede i seguenti atti attuativi: all'art. 3 comma 3, come anche si fa riferimento all'art. 10, comma 1, lettera a), è previsto che la Direzione Generale competente è autorizzata, direttamente ovvero per il tramite di società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, realizzazione e mantenimento di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici; all'art. 11, commi 1 e 2, è prevista per la Regione la possibilità di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla legge ovvero la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione; all'art. 11 comma 4 si prevede che la Regione pubblici un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per mq e ogni altro dato rilevante al fine di determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso profilature degli impianti   |

|  |  |
|--|--|
|  | e zonizzazione dei siti di installazione; infine, all'art. 18 è previsto che il Dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la modulistica prevista dalla legge.  |
| <i>9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i> | Come indicato nella norma finanziaria, secondo quanto espresso dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il 14 febbraio 2017, l'art. 20 prevede la copertura del provvedimento mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019. |

**SCHEDA AIR**  
**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**Disegno di Legge “Norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici”**

| <u>SEZIONI</u>  | <u>CONTENUTI</u>  |
|---|---|
| <i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i> | <p><b>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa. Si stima che circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.</p> <p>A livello europeo, la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (nello specifico l'isolamento, il condizionamento dell'aria e l'uso di fonti energetiche rinnovabili) definiva un metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici, i requisiti minimi per gli edifici di grandi dimensioni, nuovi ed esistenti, e i sistemi di certificazione energetica. La direttiva è stata abrogata il 1° febbraio 2012 dalla <b>direttiva 2010/31/UE</b>, che è entrata in vigore nel luglio 2010. Il principale obiettivo della direttiva rivista è stato quello di semplificare alcune disposizioni della direttiva precedente e rafforzare i requisiti di prestazione energetica per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;</li> <li>➤ l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione, stabilendo, ad esempio, che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020;</li> <li>➤ l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica, in particolare di: edifici esistenti, elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti e sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;</li> <li>➤ la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici, i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>energetica e i rapporti di ispezione.</p> <p><b>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</b></p> <p>Il disegno di legge è volto ad introdurre, in attuazione della più recente disciplina nazionale ed europea, una regolamentazione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria installati sul territorio regionale, come definiti dall'articolo 2, comma 1 del D.lgs 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".</p> <p>Con il disegno di legge, inoltre, la Regione disciplina le modalità di tenuta del <b>Sistema informativo degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in acronimo A.P.E.</b> L'attestato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.L. n. 63/2013 convertito in L. n. 90/2013 è il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.192/2005 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>In particolare, gli obiettivi della certificazione energetica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese dell'immobile;</li> <li>➤ promuovere il mercato dell'efficienza energetica.</li> </ul> <p><b>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</b></p> <p>Non vi sono riferimenti a indicatori dell'efficacia del provvedimento normativo.</p> <p><b>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</b></p> <p>La proposta è rivolta principalmente alla Regione, ai Comuni, ai soggetti istituzionali cui sono affidate le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici e di controllo sugli Attestati di Prestazione energetica, ai soggetti responsabili degli impianti termici (ovvero il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa interessata dall'impianto; l'amministratore del condominio; un soggetto terzo appositamente delegato dai soggetti precedenti); le figure professionali abilitate a redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica; le Autorità competenti alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale; i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'allegato C) del D.P.R. 75/2013 cui spetta rilasciare l'attestato di prestazione energetica (APE).</p> |
| <p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p> | <p>La Regione ha coinvolto i potenziali destinatari della normativa svolgendo delle consultazioni on-line. Il testo del disegno di legge e relativi allegati sono stati pubblicati dal 20 al 25 gennaio 2017 sul sito della Regione nella apposita sezione "Regione Informa".</p>  |

Hanno aderito alla consultazione presentando osservazioni e proposte emendative:

- ASEA – Agenzia Sannita Energia Ambiente
- Arechi Multiservice
- Armena – Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli
- Terra di Lavoro

In particolare, le suddette Agenzie hanno rilevato quanto segue:

“Condividiamo e apprezziamo la proposta di DDL. La Regione Campania finalmente si dota di una norma quadro sulla tematica dell’efficienza energetica degli edifici, sia con riferimento agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) che agli Impianti Termici Civili per la climatizzazione invernale ed estiva, in armonia con le direttive europee e nazionali recependo ed ampliando altresì le più efficaci soluzioni normativo-procedurali nonché le migliori pratiche poste in essere negli anni dalle altre regioni italiane sul tema. La gestione digitale e dematerializzata dei due catasti istituiti, CURIT e SIRAPE, nel soddisfare con ogni evidenza l’esigenza di una sempre maggiore semplificazione per i cittadini, i professionisti e gli operatori del settore, permette il costante monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie. Valutiamo inoltre con estremo favore l’aver regolamentato in modo omogeneo per il territorio campano le attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione, sia estiva che invernale, preservando ad un tempo le «peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini» di cui all’art. 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013.

### **Osservazioni**

Con riferimento agli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, in coerenza con lo spirito del disegno di legge regionale volto a regolamentarne in modo omogeneo le attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione, riteniamo essenziale una semplificazione del quadro delle autorità competenti. Storicamente, gli enti competenti per l’implementazione e la gestione della funzione pubblica di censimento, controllo ed ispezione degli impianti termici sono i Comuni sopra 40 mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Questo riparto eccessivamente frammentato, a suo tempo dettato dalla legge 10/1991, ha costituito una delle ragioni della mancata attivazione, o della scarsa qualità di erogazione, dell’anzidetta funzione pubblica sul territorio regionale, particolarmente nel caso in cui gli enti preposti dovevano essere i

comuni, specie quelli di taglia media e medio-grande. In verità, il problema in questione come pure la connessa eccessiva disomogeneità territoriale nell'applicazione delle norme in materia di impianti termici è emerso anche in altre regioni italiane le quali Prot. n.179 –24.01.2017 Sede Legale Rocca dei Rettori – 82100 Benevento – P.IVA 01378640625 – Capitale di dotazione Euro 120.000,00 [www.aseaenergia.eu](http://www.aseaenergia.eu) A S E A hanno spesso provveduto ad una semplificazione del quadro degli enti competenti (es: Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Calabria, ed altre). È infatti alquanto agevole affermare che un basso numero di impianti da sottoporre a verifica ed accertamento non consente, anche da un punto di vista economico, l'approntamento di una struttura organizzativa funzionale ad effettuare gli investimenti materiali ed immateriali necessari ad erogare un servizio efficiente ed a costi contenuti per l'utente finale. Ricordiamo che ai sensi della normativa nazionale vigente, confermata dall'art. 2 comma 2 del disegno di legge in oggetto, la regione Campania presenta 31 autorità competenti, di cui 26 comuni (oltre ad almeno tre comuni «incompetenti» per poche decine di abitanti, sfiorando ma non raggiungendo, ad oggi, il limite dei 40.000. Es: Pomigliano D'Arco conta 39.794 abitanti). Auspichiamo infine un ruolo di indirizzo e coordinamento da parte della Regione che dia alle Autorità responsabili dei procedimenti amministrativi e dei controlli istruzioni operative, ovvero Linee Guida, inerenti l'applicazione della normativa regionale e statale, ove necessario, che siano univoche e non passibili di interpretazioni differenti da parte dei diversi Enti territorialmente competenti. Analoga univocità va garantita con l'adozione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio regionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati.

#### **Proposta emendativa**

La proposta si sostanzia nell'innalzamento ad (almeno) 100.000 abitanti del limite di cui all'art. 2, comma 2 del Disegno di legge inerente «norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici». Un tale innalzamento ridurrebbe ad 8 (otto) le autorità competenti, realizzando:

- a) l'effettivo ed efficace superamento della mancata attivazione, o della scarsa qualità di erogazione, della funzione pubblica di controllo, censimento e verifica degli impianti termici nei comuni «medi e medio grandi», quale riscontrata nell'ultimo quindicennio, anche per effetto della connessa scarsa sostenibilità economica di organizzazione di una struttura operativa adeguata allo scopo;
- b) l'attuazione, su base regionale, di un servizio efficiente ed a costi contenuti per l'utente finale;
- c) una omogeneità ulteriore nell'applicazione e

|   |   |
|---|---|
|   | <p>nell'interpretazione territoriale delle disposizioni di cui al disegno di legge.</p> <p>Per effetto dell'innalzamento a 100.000 abitanti del limite di cui all'art. 2, comma 2 del disegno di legge, le otto autorità competenti sarebbero:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI;</li> <li>2. LA PROVINCIA DI AVELLINO;</li> <li>3. LA PROVINCIA DI BENEVENTO;</li> <li>4. LA PROVINCIA DI CASERTA;</li> <li>5. LA PROVINCIA DI SALERNO;</li> <li>6. IL COMUNE DI GIUGLIANO;</li> <li>7. IL COMUNE DI NAPOLI;</li> <li>8. IL COMUNE DI SALERNO.</li> </ol> <p>In chiusura, al fine di evitare eventuali controversie, si propone di integrare l'art. 8, comma 2 del DDL, come segue: <i>«I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, trasmettono all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 corredata da specifica attestazione di un tecnico abilitato in conformità al D.M. 37/2008, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013. Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d'impianto».</i></p> |
| <p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p> | <p>Il non intervento non determinerebbe un vuoto normativo, essendo comunque applicabile la normativa nazionale, come stabilito all'art. 17 (Clausola di cedevolezza) del D.Lgs. 19-8-2005 n. 192, come modificato dall'art. 13-bis, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 che così recita: <i>“In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”.</i> Tuttavia, la materia rientra fra quelle di competenza regionale, per cui è interesse dell'Amministrazione provvedere a recepirla nel modo più consono ai propri interessi e a quelli dei cittadini e delle imprese.</p>  |
| <p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>                                | <p>Non sono configurabili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto l'attuazione della disciplina richiede necessariamente un intervento in via legislativa (non avendo la Regione ancora disciplinato la materia) e poi in via amministrativa, soprattutto per ciò che concerne gli adempimenti connessi all'APE.</p>   |

*Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

**a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti**

L'opzione proposta determina principalmente vantaggi nei confronti dei destinatari del provvedimento, nella misura in cui garantisce:

- ✓ l'istituzione del Catasto unico regionale degli impianti termici ubicati sul territorio regionale che permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti e la compilazione e l'aggiornamento della documentazione attraverso una procedura di registrazione per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici;
- ✓ la gestione digitale e dematerializzata del Catasto (CURIT) e del sistema informativo regionale degli attestati di prestazione energetica, denominato SIRAPE che, oltre a soddisfare l'esigenza di una sempre maggiore semplificazione per i cittadini, i professionisti e gli operatori del settore, permettono il costante monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio, utile per la pianificazione degli interventi di riqualificazione con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie;
- ✓ la omogenea regolamentazione del territorio campano in relazione alle attività di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione, sia estiva che invernale;
- ✓ l'implementazione di misure sanzionatorie e di controllo/ispezione in caso di violazione della normativa;
- ✓ forme di sgravio e/o esenzione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti dal provvedimento.

**b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

La certificazione energetica degli edifici è uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare poichè fornisce ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva e dettagliata delle prestazioni energetiche e delle relative spese dell'immobile da acquistare o affittare. Essa è propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni che alla ristrutturazione complessiva degli edifici portando quindi effetti positivi sul valore di mercato degli immobili riqualificati.

In questi termini, l'introduzione di procedure informative, di semplificazione e di trasparenza degli adempimenti connessi con le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici introdotte con il ddl, si tradurranno in una spinta positiva per il settore, consentendo soprattutto alle PMI di incidere in modo più competitivo sul mercato.

**c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

La proposta normativa introduce i seguenti oneri informativi:

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il responsabile dell'impianto termico è tenuto a informare l'autorità amministrativa competente delle informazioni relative all'incarico ricevuto, così come previsto dalle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013;</li> <li>➤ le figure professionali abilitate devono trasmettere al Catasto degli Impianti termici territorialmente competente una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;</li> <li>➤ al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, a) il responsabile dell'impianto termico deve comunicare entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative; b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile devono comunicare all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;</li> <li>➤ i responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia;</li> <li>➤ i soggetti certificatori sono tenuti ad accreditarsi ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del SIRAPE.</li> </ul> <p>Per quanto concerne i costi amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 50,00, da versare all'atto della domanda;</li> <li>➤ per l'inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.</li> <li>➤ per i costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, i responsabili degli impianti - con equa ripartizione tra gli stessi - sono tenuti al versamento del Contributo Impianti Termici e del Contributo Attività Ispettiva.</li> </ul> |
| <p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p> | <p>L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato, rispetta i principi di libera concorrenza e introduce misure di semplificazione e aggiornamento che favoriscono le imprese del settore.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p> | <p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione e le Autorità competenti ovvero i soggetti istituzionali cui sono affidate le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici e di controllo sugli Attestati di Prestazione energetica (ovvero i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per i restanti Comuni, la Città Metropolitana di Napoli e le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno)</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b></p> <p>Sono previste specifiche azioni per garantire trasparenza, pubblicità degli interventi e/o per sensibilizzare i cittadini. In particolare, l'art. 11 del ddl stabilisce che la Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi.</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Non sono previsti specifici e puntuali adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti.</p> <p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p> |
| <p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>     | <p>L'intervento normativo è volto a recepire la disciplina europea in materia ed in particolare le ultime novità introdotte con il D.lgs 192/2005, come modificato della Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.</p>  |



## **Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 21/02/2017**

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività  
Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

INTESA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 1-SEXIES DEL D.L. N. 239/2003,  
CONVERTITO IN L. N. 290/2003 E SS. MM. E II., PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO  
DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO  
(FG) ED OPERE CONNESSE (EL-267).

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a) il comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii., stabilisce che "la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b) la società TERNA S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale, rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. giusta procura Rep. n. 18464 del 14 marzo 2012 per Notaio Luca Troili in Roma, il 13 Marzo 2014, ha presentato istanza, ai sensi dell'art.1 comma 26 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, al Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO (FG). ED OPERE CONNESSE (EL-267);
- c) il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare – Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete, con nota prot. n. 6854 del 09/03/2016, ha trasmesso il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 03/03/2016, dichiarandola conclusa con esito favorevole e restando in attesa delle intese regionali per la conclusione del procedimento;
- d) con DGR n. 293 del 21/06/2016, pur riconoscendo l'interesse pubblico all'intesa, si è dato atto che la stessa non poteva perfezionarsi dovendosi verificare ogni possibile fattibilità dell'intervento mediante interrimento delle reti per garantire essenziali interessi ambientali;

**RILEVATO che**

- a) con nota prot. 0657151/2016 del 10/10/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato che "*l'interramento non è un'alternativa praticabile a causa delle forti incertezze dal punto di vista della sicurezza della rete*";
- b) nella relazione tecnica allegata alla predetta nota, in particolare, si evidenzia che l'interramento del nuovo elettrodotto tra la stazione elettrica di Bisaccia e la stazione elettrica di Deliceto risulta una soluzione non percorribile né dal punto di vista tecnico, poiché comporterebbe un insostenibile aumento delle criticità per la sicurezza e l'affidabilità della rete elettrica, né dal punto di vista ambientale;
- c) la relazione, inoltre, evidenzia come l'interramento determinerebbe un eccessivo aumento dei costi di realizzazione ingiustificabile rispetto agli "oneri di sistema", in quanto andrebbe a gravare sul costo finale dell'energia per cittadini ed imprese;

**CONSIDERATO che**

- a) con nota del 6/02/2017, inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel ribadire che l'interramento non è un'alternativa praticabile, ha rappresentato altresì che "*l'intervento in autorizzazione è presente nel Piano di Sviluppo della Rete di trasmissione nazionale sin dal 2008 e risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della rete in un'area caratterizzata dall'inadeguatezza della magliatura della rete di trasmissione a 150 Kv, causa di elevate perdite di rete, nonché di elevati rischi di energia non fornita*";
- b) la Regione Puglia, sul cui territorio insiste il progetto in questione, risulta aver già rilasciato l'intesa con la DGR n. 1002 del 7/7/2016;

**RAVVISATO che, all'esito dell'istruttoria svolta:**

- risulta accertata l'impraticabilità dell'interramento del nuovo elettrodotto, peraltro anche per motivi inerenti alla sicurezza della rete;

- risulta confermato l'interesse pubblico ad esprimere l'intesa anche alla luce della citata nota del 6/02/2017;

**RITENUTO** di dover prendere atto degli esiti degli approfondimenti richiesti con la DGR n. 293 del 21/06/2016 e, per l'effetto, di esprimere l'intesa, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A. per la costruzione ed esercizio DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO (FG). ED OPERE CONNESSE (EL-267);

**PROPONE** e la Giunta, a voto unanime

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto degli esiti degli approfondimenti richiesti con la DGR n. 293 del 21/06/2016;
2. di esprimere l'intesa, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A. per la costruzione ed esercizio DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO (FG). ED OPERE CONNESSE (EL-267);
3. di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza e conoscenza:
  - al Ministero dello Sviluppo Economico;
  - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico;
  - al BURC per la pubblicazione.



## **Delibera della Giunta Regionale n. 77 del 14/02/2017**

Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo  
Sviluppo Regionale

U.O.D. 5 - UOD - Internazionalizzazione del Sistema regionale-Aiuti di Stato

Oggetto dell'Atto:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA LA  
REGIONE CAMPANIA E MUNICIPALITA' DI PECHINO (CINA).**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. la Regione Campania intende assumere un ruolo strategico nella costruzione di processi di cooperazione internazionale attraverso la collaborazione con realtà omologhe nazionali ed internazionali;
- b. la Regione Campania ha, tra i propri obiettivi, quello di promuovere la cooperazione internazionale sui temi dell'innovazione, della scienza e della tecnologia, al fine di sviluppare partenariati con soggetti internazionali, sia pubblici che privati, promuovendo, nel contempo, l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e l'attrazione di nuovi investimenti;
- c. la Cina ha il secondo PIL al mondo e cresce annualmente in modo rilevante, rappresentando pertanto, per l'Italia in generale e per la Campania in particolare, un *partner* imprescindibile;
- d. la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana e il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese hanno firmato il 7 Ottobre 2010 il "Protocollo di Intesa sulla cooperazione bilaterale nel campo dell'innovazione", finalizzata a migliorare la cooperazione nel campo dell'innovazione tra l'Italia e la Cina, soprattutto attraverso lo sviluppo di piattaforme innovative;
- e. l'Italia e la Cina hanno siglato un Accordo in data 11 giugno 2014, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione economica, commerciale e finanziaria tra i due Paesi e supportare le imprese ad accedere ai rispettivi mercati;

**CONSIDERATO che**

- a. con Delibera di Giunta Regionale n. 588 del 25.10.2016 è stato approvato il Memorandum of Understanding tra la Regione Campania e la *Beijing Municipal Science & Technology Commission – BMSTC*, ente emanazione della Municipalità di Pechino, con un ruolo strategico nella promozione e nello sviluppo di partenariati internazionali in ambito scientifico e tecnologico;
- b. che con lettera prot.101080 del 13.02.2017 la BMSTC ha comunicato l'intenzione della Municipalità di Pechino di firmare l'accordo in sostituzione della BMSTC, in occasione della prossima missione istituzionale italiana in Cina e alla presenza dei rispettivi Capi di Stato;
- c. l'esito delle interlocuzioni tra Regione Campania e la Municipalità di Pechino ha confermato ed ampliato gli ambiti di collaborazione, finalizzati a promuovere processi di internazionalizzazione ed innovazione delle rispettive realtà, data la presenza, nei rispettivi territori, di enormi capacità e competenze, tecnologiche ed industriali;
- d. è pertanto opportuno, attese le specificità dell'ecosistema campano e di quello cinese, addivenire ad una formale intesa tra Regione Campania e la Municipalità di Pechino, al fine di favorire specifiche iniziative volte a promuovere la cooperazione in ambito scientifico, tecnologico ed economico, nonché il trasferimento di innovazione e lo sviluppo di progetti innovativi tra imprese, startup, istituti di ricerca e Università dei rispettivi territori, nei seguenti settori:
  - o Industria culturale e creativa;
  - o Conservazione dei Beni culturali;
  - o Industria agroalimentare
  - o Scienze della Vita;
  - o Aerospazio.

**TENUTO CONTO che**

- a. la Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001, avente ad oggetto “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, ha modificato l'art. 117 della Costituzione, riconoscendo alle Regioni, specificamente ai commi 5 e 9 dell'art.117 citato, funzioni in ambito europeo ed internazionale;
- b. la Legge n. 131 del 05/06/2003 prevede, all'art. 6 comma 2, che le Regioni, nelle materia di propria competenza legislativa, “possono concludere con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale”, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – e al Ministero Affari Esteri, ai fini di eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministri competenti;
- c. con nota prot. n. 102645 del 13/02/2017, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131/2003 citata, è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – ed al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il parere sul *Memorandum of Understanding* allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- d. con nota prot. n. 2017.0105289 è stato reso parere favorevole dall'Avvocatura regionale sullo schema di *Memorandum of Understanding de quo*;
- e. con nota prot. n.2017-0004586/UDCP/GAB/CG è stato reso parere favorevole dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale sullo schema citato;
- f. con nota prot. n.2017-0004751/UDCP/GAB/VCG1 è stato reso parimenti parere favorevole dal Responsabile della Programmazione Unitaria della Giunta Regionale;

**DATO ATTO che**

- a. il Memorandum of Understanding in parola non comporta alcun onere economico per le parti sottoscrittrici;

**RITENUTO**

- a. di poter approvare lo schema di *Memorandum of Understanding* (MoU) di “Cooperazione sull'Innovazione scientifica e tecnologica” tra Regione Campania e Municipalità di Pechino allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- b. di dover subordinare la sottoscrizione del *Memorandum of Understanding* in parola alla verifica della conformità dello stesso al parere di cui all'art. 6 della Legge n. 131/2003 citata;
- c. di dover demandare a successivi atti la progettazione delle attività di cooperazione di cui all'art. 2 del *Memorandum of Understanding*, affidando le attività di coordinamento e di gestione alla Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;

**VISTE**

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- la Legge 5 giugno 2003 n. 131;
- la nota prot. n. n. 2017.0105289 dell'Avvocatura regionale;
- la nota prot. n. n.2017-0004586/UDCP/GAB/CG del Capo di Gabinetto della Giunta Regionale;
- la nota prot. n.2017-0004751/UDCP/GAB/VCG1 del Responsabile della Programmazione Unitaria;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di *Memorandum of Understanding* (MoU) di “Cooperazione sull’Innovazione scientifica e tecnologica” tra Regione Campania e Municipalità di Pechino allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di subordinare la sottoscrizione del *Memorandum of Understanding* in parola alla verifica della conformità dello stesso al parere di cui all'art. 6 della Legge n. 131 del 05/06/2003;
3. di demandare a successivi atti la progettazione delle attività di cooperazione di cui all'art. 2 del *Memorandum of Understanding*, affidando le attività di coordinamento e di gestione alla Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione:
  - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
  - alla Direzione Generale “Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
  - all’Ufficio “Staff del Capo di Gabinetto”, per la pubblicazione sul BURC.



# **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

## **on Science and Technology Innovation Cooperation**

*Between*

**BEIJING MUNICIPAL GOVERNMENT**, represented by....., with  
the charge of .....

and

**CAMPANIA REGION**, represented by ....., with the charge  
of .....

*(from here on in referred to as **the Sides**).*

**WHEREAS** China and Italy signed on 7 October 2010 the “Memorandum of Understanding on bilateral cooperation in the field of innovation between the Department of Digitalization and Technological Innovation of the Presidency of the Council of Ministers of the Italian Republic and the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China”, aiming at improving the cooperation in the field of innovation in the two countries, especially through the development of innovative platforms;

**WHEREAS** Beijing Municipal Government and Campania Region have the willing to expand science and technology innovation cooperation and benefit each other;

Now therefore, the Sides agree upon the following:

#### **Article 1 - Purpose**

The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter “MoU”) is to broaden cooperation between businesses, startups, research institutes and universities within the regions in the fields of science and technology innovation and achievement transformation, popularize technology innovation and advanced products in the regions, address common challenges together and help maintain good bilateral relations between China and Italy and foster socioeconomic development of both countries.

#### **Article 2 - Modes and Fields of Cooperation**

Under the MoU the Beijing Municipal Government and Campania Region, in observance of the regional competencies as stated in article 117 of the Italian Constitution, agree to facilitate cooperation between respective businesses, startups, research institutes and universities in the key technology fields in the following modes:

1. Supporting scientists, technicians, entrepreneurs and management

- experts to the other side for high-level exchange and visit;
2. Supporting soft landing activities for startups and companies of both side;
  3. Supporting joint development projects and new product demonstration and application;
  4. Supporting the construction of joint laboratory or engineering research center;
  5. Supporting activities including seminars, science and technology exhibitions and achievement presentations;
  6. Supporting China-Italy Innovation Cooperation Week and other technology exchange and transfer activities of China-Italy Technology Transfer Center;
  7. Supporting trainings for innovators, entrepreneurs and technicians;
  8. Other modes agreed by both sides through discussion.

Cooperation between the sides will focus on the key fields including:

1. Cultural and creative industry;
2. Cultural heritage conservation;
3. Modern agriculture and food industry;
4. Life science;
5. Aerospace.

### **Article 3 - Exchange Mechanism**

Both sides agree that cooperation under this MoU can be coordinated. Each side shall appoint an executing body to determine direction and fields of cooperation and organize exchange and collaboration activities. While Beijing Municipal Science and Technology Commission is appointed as the executing body of the Chinese side, the Department of Internationalization, Startup and Innovation of Campania Regional Government is appointed as the executing body of the

Italian side. A coordinator meeting shall be held in Beijing or Naples once a year.

The Embassies of each country will be kept informed of the initiatives planned by the Parties in application of the present MoU, in each respective accredited territory.

#### **Article 4 - Financial Responsibility**

No side shall assume financial responsibility under this MoU.

Costs and expenses incurred by the parties for fulfilling their obligations shall be borne by the Sides themselves since the execution of this MoU and the respective national finance assume no financial responsibility.

#### **Article 5 - Laws and Intellectual Property Right**

This MoU is being applied in full observance of the regulations and legislation in force in the respective countries, as well as in compliance with the international obligations and those arising from Italy's membership to the European Union.

To the extent that the foregoing provision is satisfied, the ownership of science and technology achievements and intellectual properties generated from and involving cooperation under this MoU shall be determined according to international conventions.

#### **Article 6 - Term**

This MoU shall come into effect on the date it is signed by both sides and shall remain valid for three years. This MoU shall extend for another three years after it expires (except that this MoU is terminated during its term).

Either side may terminate this MoU from time to time by giving the other 30 days advance written notice.

Any activity that has not been completed when this MoU expires shall be continued until it is completed.

This MoU shall become null and invalid in case the sides fail to carry out or implement any action plan within a year after the execution hereof.

**Article 7 - Miscellaneous**

This MoU is executed on ..... in ..... This MoU is executed in four original copies, one in Chinese, two in English and one in Italian language, equally being official and authoritative.

Beijing Municipal Government

Campania Region

.....

.....



# **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

## **di Cooperazione sull’Innovazione Scientifica e Tecnologica**

*Tra*

**MUNICIPALITA’ DI PECHINO**, rappresentata da ....., in qualità  
di .....

e

**REGIONE CAMPANIA**, rappresentata da ....., in qualità  
di .....

*(di seguito le Parti).*

## **PREMESSO che**

- La Cina e l'Italia hanno firmato il 7 Ottobre 2010 il “Protocollo di Intesa sulla cooperazione bilaterale nel campo dell’innovazione tra il Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica popolare cinese”, finalizzata a migliorare la cooperazione nel campo dell’innovazione nei due Paesi, soprattutto attraverso lo sviluppo di piattaforme innovative;
- La Municipalità di Pechino e la Regione Campania intendono ampliare la cooperazione sull’innovazione scientifica e tecnologica, ottenendo mutui benefici;

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

### **Articolo 1 – Finalità**

La finalità del presente Memorandum of Understanding (di qui in avanti “MoU”) è di ampliare la cooperazione tra imprese, startup, istituti di ricerca e università nei rispettivi territori nel campo della innovazione scientifica e tecnologica e di diffondere l’innovazione tecnologica, i suoi risultati e i relativi prodotti avanzati nei rispettivi territori, affrontare congiuntamente le sfide comuni e contribuire a mantenere buone relazioni bilaterali tra la Cina e L’Italia e favorire lo sviluppo socioeconomico di entrambi i Paesi.

### **Articolo 2 - Modalità e Settori di Cooperazione**

Con il presente MoU la Municipalità di Pechino e la Regione Campania, nel rispetto delle competenze regionali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione italiana, convengono di promuovere la cooperazione tra imprese, startup, istituti di ricerca e Università dei rispettivi territori nei settori tecnologici chiave con le

seguenti modalità:

1. Supportando scambi e visite di alto profilo tra ricercatori, tecnici, imprenditori ed esperti di management delle due Parti;
2. Supportando attività di “soft landing” per imprese e startup di entrambe le Parti;
3. Supportando progetti di sviluppo congiunti relativi a dimostrazioni ed applicazioni di nuovi prodotti;
4. Supportando la creazione di laboratori congiunti o centri di ricerca di ingegneria;
5. Supportando attività quali seminari, mostre scientifiche e tecnologiche e presentazione di risultati;
6. Supportando la “Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Italia-Cina” e altri scambi di tecnologia ed attività relative al “China-Italy Technology Transfer Center”;
7. Supportando Formazione per innovatori, imprenditori e tecnici
8. Altre modalità concordate e discusse tra le Parti.

La Cooperazione tra le Parti sarà incentrata sui seguenti settori chiave:

1. Industria culturale e creativa;
2. Conservazione dei Beni culturali;
3. Industria agroalimentare
4. Scienze della Vita;
5. Aerospazio.

### **Articolo 3 – Scambio di Informazioni**

Le Parti convengono che la cooperazione di cui al presente MoU potrà essere coordinata. Ogni Parte individua un soggetto esecutore al fine di orientare, determinare direzione e i settori di cooperazione ed organizzare attività di scambi

e collaborazione. La Beijing Municipal Science and Technology Commission è individuata quale soggetto esecutore per la Parte cinese, mentre l'Assessorato per l'Internazionalizzazione, Startup e Innovazione sarà il soggetto attuatore per la Parte italiana. Un incontro di coordinamento sarà organizzato una volta l'anno a Beijing o Napoli.

Le Ambasciate dei rispettivi Paesi saranno informate delle iniziative programmate dalle Parti in applicazione del presente MoU, nei rispettivi territori di accreditamento.

#### **Articolo 4 – Oneri finanziari**

Il presente MoU non comporta alcun onere di spesa a carico delle Parti.

Eventuali future spese necessarie o derivanti dall'attuazione del presente MoU saranno sostenute dalle Parti sin dall'entrata in vigore del MoU, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dei rispettivi Stati.

#### **Articolo 5 - Diritti e Proprietà intellettuale**

Il presente MoU si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Nella misura in cui le disposizioni precedenti siano rispettate, la proprietà dei risultati scientifici e tecnologici e la proprietà intellettuale derivanti dalla cooperazione relative al presente MoU saranno determinate in accordo con le convenzioni internazionali.

#### **Articolo 6 - Durata**

Il presente MoU acquisterà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti ed avrà una durata iniziale di tre anni. Il MoU sarà rinnovato tacitamente alla scadenza, salvo precedente risoluzione.

Ognuna delle Parti ha il diritto di risolvere il presente MoU in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte almeno trenta giorni prima.

In tal caso, ogni attività in corso alla data dell'eventuale recesso sarà tutelata e portata a compimento.

Il presente MoU decade automaticamente in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

### **Articolo 7 - Varie**

Il presente MoU è firmato il ..... a ....., in quattro esemplari originali, di cui uno in lingua cinese, due in lingua inglese e uno in lingua italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Municipalità di Pechino

Regione Campania

.....

.....



## **Delibera della Giunta Regionale n. 82 del 21/02/2017**

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO (60/CSR) TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DEL 25 MARZO 2015 DI APPROVAZIONE DELLE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI".

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a. che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 è stato recepito l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di *"benessere degli animali da compagnia e pet therapy"*, demandando alle Regioni e Province autonome il compito di provvedere all'adozione di provvedimenti finalizzati a rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia;
- b. che con la delibera n. 593 del 12 maggio 2006 la Giunta regionale ha recepito il citato Accordo in materia di *"benessere degli animali d'affezione e di pet therapy"*;

**CONSIDERATO** che

- a. gli interventi assistiti con gli animali (IAA), destinati frequentemente a categorie più deboli, devono rispondere a rigorosi criteri scientifici e protocolli di somministrazione;
- b. occorre definire e standardizzare a livello nazionale le modalità di svolgimento degli IAA, nell'intento sia di tutelare la salute dell'utente che di garantire il benessere degli animali impiegati;

**PRESO ATTO** che

- a. al fine di ottemperare a tale esigenza è stato sancito l'Accordo n. 60/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2015 di approvazione delle *"Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali"*;

**RITENUTO NECESSARIO**

- a. garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale delle modalità delle modalità di erogazione degli IAA e fornire agli operatori del settore le indicazioni di cui al citato documento;
- b. recepire l'Accordo n. 60/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2015 di approvazione delle *"Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali"*, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale della stessa;

**VISTI**

- a. il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- b. l'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- c. la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: *"Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*;
- d. la legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 *"Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"*;
- e. l'art. 5 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 25 *"Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei Servizi veterinari nell'ambito delle Unità sanitarie locali della Regione Campania"*;
- f. l'art. 3 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 *"Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie"*;

**propone** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di **recepire** l'Accordo n. 60/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2015 di approvazione delle "*Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali*", allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di **inviare** il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali ( IAA)".

Rep. Atti n. *60/CSR del 25 marzo 2015*

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'accordo, rep. atti 1618/CSR, sancito in data 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;

VISTA la lettera in data 3 novembre 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 6 novembre 2014, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 19 novembre 2014, i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell' economia e delle finanze hanno formulato talune richieste emendative al testo in esame, recepite dal Ministero della salute nella versione diramata il 3 dicembre 2014,

RILEVATO, altresì, che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 27 gennaio 2015, il Ministero della salute e la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, hanno concordato ulteriori modifiche al testo in esame, recepite nel provvedimento diramato il 2 febbraio 2015;

VISTE le note:

- del 6 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti sul provvedimento in parola, ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto,
- del 23 febbraio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori richieste emendative,
- del 27 febbraio 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione dello schema di accordo di cui trattasi che recepisce le suddette ulteriori richieste emendative;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota in data 6 marzo 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sul provvedimento in parola;

VISTA la nota pervenuta in data 24 marzo 2015 e diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento in oggetto, nel quale sono state apportate ulteriori modifiche emendative concordate con il Coordinamento interregionale in sanità;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

### SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

CONSIDERATO che gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;


CONSIDERATO, altresì, che gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi rientranti nei LEA al momento dell'adozione del presente accordo, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali;

### SI CONVIENE

#### Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente Accordo ha l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA (di seguito denominati IAA), al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere dell'animale impiegato, così come definite nell'Allegato, recante linee guida nazionali (di seguito denominate linee guida), che fa parte integrante del presente Accordo.
2. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, promuovono la diffusione degli IAA nel rispetto del presente Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale.
3. Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).

#### Art. 2 (Definizioni e campo di applicazione)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

#### 1. Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- a. **Terapia Assistita con gli Animali (TAA):** intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo;
- b. **Educazione Assistita con gli Animali (EAA):** intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell'EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto;
- c. **Attività Assistita con gli animali (AAA):** intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale;
- d. **Equipe multidisciplinare:** gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali sanitarie e non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione;
- e. **Cani di assistenza a persone con disabilità:** cani appartenenti alla specie *canis familiaris* che, in conformità al presente accordo e alle linee guida, assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune delle funzioni e dei compiti che tali persone non possono eseguire in maniera autonoma.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le attività sportivo-agonistiche con animali.

#### Art. 3

##### (Equipe multidisciplinare per gli IAA)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida.

#### Art. 4

##### (Formazione)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida.
2. La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dall'Istituto superiore di sanità e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

3. I costi annessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, fermo restando la possibilità da parte delle regioni e province autonome di impegnare proprie risorse.

Art. 5

(Animali impiegati negli IAA)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:
  - a. gli animali impiegati negli IAA, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida, appartengano solo alle specie indicate e siano appositamente preparati e sottoposti a valutazione sanitaria e comportamentale conformemente alle stesse;
  - b. le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati risponda ai requisiti previsti dalle normative vigenti e dalle linee guida.

Art. 6

(Cani di assistenza alle persone con disabilità)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, tutti i cani di assistenza alle persone con disabilità siano in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un percorso educativo e di addestramento svolto secondo le modalità indicate dalle linee guida.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei cani di assistenza a persone con disabilità.
3. I cani di assistenza alle persone con disabilità, riconosciuti ai sensi del presente Accordo, hanno agevolazioni analoghe a quelle previste per i cani guida di cui alla Legge 14 febbraio 1974, n. 37 e ss.mm. e ii.

Art. 7

(Strutture)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:
  - a. gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che rispondano ai requisiti stabiliti dalle linee guida;
  - b. i Centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a, che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;
  - c. le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ai sensi della lettera b siano registrati presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- d. l'elenco dei Centri specializzati, di cui alle lettere *a* e *b*, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul proprio sito;
- e. chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco di cui alla lettera d);
- f. i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e EAA trasmettano l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre, alle Regioni e Province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA; quest'ultimo può chiedere di acquisire ulteriore documentazione.

#### Art. 8 (Relazione annuale)

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetto che erogano TAA e EAA trasmettano l'elenco dei progetti attivati nell'anno e la sintesi dei risultati raggiunti, entro il 31 dicembre, ai competenti Assessorati alla sanità delle stesse regioni e province autonome e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.
- 2. Il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA può chiedere di acquisire ulteriori documenti al fine dell'elaborazione dei dati e della stesura della relazione da inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- 3. Il Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e l'Istituto superiore di Sanità, anche avvalendosi di esperti in materia, valuta i dati forniti con la relazione e propone eventuali revisioni alle linee guida.

#### Art. 9 (Oneri finanziari)

- 1. Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti e le attività previste sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente.
- 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dal presente Accordo.

#### Art. 10 (Norme transitorie e finali)

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dalla sua approvazione, a recepire il presente Accordo e le relative linee guida.




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

2. Le strutture che già operano nell'ambito degli IAA prima dell'entrata in vigore del presente accordo, devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle linee guida, entro 24 mesi dalla loro emanazione.
3. Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell'entrata in vigore delle linee guida, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida.

IL SEGRETARIO  
Antonio Naddeo




IL PRESIDENTE  
Gianclaudio Bressa

**Allegato**

**INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI  
(I.A.A.)**

**Linee Guida Nazionali**



# INDICE

## 1. PREMESSA

## 2. OBIETTIVI

## 3. DEFINIZIONI E INDICAZIONI

3.1. TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA)

3.2. EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA)

3.3. ATTIVITA' ASSISTITA CON GLI ANIMALI (AAA)

## 4. ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

## 5. STRUTTURE

5.1. CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA/EAA

5.2. STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE OSPITANO IAA

## 6. REGISTRAZIONE

## 7. MODALITA' OPERATIVE

### 7.1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

7.1.1 FASI DI PROGETTAZIONE IN TAA

7.1.2 FASI DI PROGETTAZIONE IN EAA

7.1.3 FASI DI PIANIFICAZIONE IN AAA

### 7.2. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

7.2.1 MONITORAGGIO


7.2.2 VALUTAZIONE DI EFFICACIA

## 8. ANIMALI IMPIEGATI NEGLI IAA

8.1. REQUISITI SANITARI

8.2. REQUISITI COMPORTAMENTALI

8.3. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE



## **9. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI**

### **9.1 CORSO PROPEDEUTICO**

### **9.2 CORSI BASE**

#### **9.2.1 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D'AFFEZIONE**

##### **9.2.1 BIS CORSO INTEGRATIVO PER IL COADIUTORE DEL GATTO E DEL CONIGLIO**

#### **9.2.2 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DEL CAVALLO**

#### **9.2.3 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DELL'ASINO**

#### **9.2.4 CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI**


#### **9.2.5 CORSO BASE PER RESPONSABILI DI PROGETTO TAA/EAA E REFERENTI DI INTERVENTO**

### **9.3 CORSO AVANZATO**

### **9.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

## **10. FORMAZIONE DEI CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA'**

## **11. BIBLIOGRAFIA**



## 1. PREMESSA

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza che da tale relazione l'uomo, in particolare bambini, persone anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici, può trarre notevole giovamento.

La convivenza con gli animali d'affezione, se correttamente impostata, può rappresentare già di per sé fonte di beneficio per la società e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.


La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali ha avviato un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico.

Attualmente l'unica norma di riferimento è rappresentata dall'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy" che, all'articolo 9, attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di *"agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, ...adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy"*.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali devono essere improntati al rispetto della legislazione vigente e, nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi, su criteri scientifici e richiedono l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi.

Le presenti Linee Guida si prefiggono l'obiettivo di individuare buone prassi e standardizzare i protocolli operativi degli Interventi Assistiti con gli Animali, di armonizzare l'attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento, con il fine di tutelare sia la persona che l'animale.

Tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di tali interventi sono chiamati, attraverso il loro impegno, a contribuire alla promozione e valorizzazione di questa importante disciplina e a tale scopo devono essere adeguatamente indirizzati e formati.



## 2. OBIETTIVI

1. Definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali nel territorio nazionale.
2. Individuare i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che prevedono l'impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi.
3. Individuare le modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti.

## 3. DEFINIZIONI E INDICAZIONI

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel Capitolo 8. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani.


Prima di avviare un intervento con la mediazione dell'animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici di medicina generale o specialisti ovvero, nel caso di impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne esercita la potestà.

La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare composta, a seconda del tipo di intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.

In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:

### 3.1 TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA)

Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica (Cap. 7.1.1). La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo.



### 3.2 EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA)

Intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all'interno delle istituzioni in cui l'individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. L'EAA contribuisce a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.

L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:

- prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
- difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza;
- disagio emozionale e psicoaffettivo;
- difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
- situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.);
- condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.

### 3.3 ATTIVITA' ASSISTITA CON GLI ANIMALI (AAA)


Intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.

Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con animali.

Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o ad un gruppo di individui e promuovono nella comunità il valore dell'interazione uomo-animale al fine del reciproco benessere.

Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche alle TAA/EAA e sono finalizzate, tra l'altro, a:

- sviluppare competenze attraverso la cura dell'animale;
- accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa;
- stimolare la motivazione e la partecipazione.



#### 4. ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER GLI IAA

Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare in grado di gestire la complessità della relazione uomo-animale, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione.

La scelta dell'équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato.

Tutti i componenti dell'équipe devono avere una specifica formazione e l'attestazione di idoneità relativa agli IAA di cui al Capitolo 9.


Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:

a) Per tutti gli IAA

- **Medico veterinario esperto in IAA:** collabora con il responsabile di progetto, o dell'attività in caso di AAA, nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore – animale valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la responsabilità.
- **Coadiutore dell'animale:** prende in carico l'animale durante le sedute. In tali fasi assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione e provvede a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del comportamento. Il coadiutore dell'animale è in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie animali impiegate negli IAA.

b) Per le TAA, inoltre:

- **Responsabile di progetto:** coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E' un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.
- **Referente d'Intervento:** prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua un'idonea figura professionale dell'Area sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 29/03/2001) e di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso.



c) Per le EAA, inoltre:

- **Responsabile di progetto:** coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E' un pedagogo, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta.
- **Referente di Intervento:** prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità.

d) Per le AAA, inoltre:

- **Responsabile d'Attività:** organizza e coordina le attività. Il ruolo di responsabile nelle AAA può essere ricoperto da figure professionali e operatori con esperienza e competenza in relazione agli obiettivi dell'attività stessa.

## 5. STRUTTURE

Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondono a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

### 5.1 CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA/EAA

I Centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente, per l'erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida.


In relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:

- Centri specializzati con animali residenziali
- Centri specializzati con animali non residenziali.

#### Requisiti strutturali

I Centri specializzati devono prevedere almeno:

- a) accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;



- b) area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- c) area/e per l'erogazione degli Interventi;
- d) locali e servizi igienici per gli operatori;
- e) locale o area per familiari e accompagnatori;
- f) aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g) locale ad uso infermeria veterinaria;
- h) eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata;

I Centri che ospitano animali residenziali devono anche essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali.


**L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:**

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

**I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:**

- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '92' in the center.

- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati;

Devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche; inoltre il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

#### Requisiti gestionali

La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione di IAA e del raggiungimento degli obiettivi.

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

1. Rappresentante legale;
2. in caso di TAA, Direttore Sanitario, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. in caso di EAA, Responsabile del centro, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.

Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

1. Direttore Sanitario veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
2. Responsabile del benessere animale;
3. Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

## **5.2. STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE OSPITANO IAA**

Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito

di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi, etc.), ricreativo (maneggi, etc.), aziende agricole etc.

Le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri sotto riportati.

- Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi" previsti al paragrafo 5.1.
- Le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

## **6. REGISTRAZIONE**

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all'interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta devono registrarsi presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente.


## **7. MODALITÀ OPERATIVE**

### **7.1 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI**

È compito dell'équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

La progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA.

#### **7.1.1 FASI DI PROGETTAZIONE IN TAA**



- Prescrizione da parte del medico di medicina generale in collaborazione con il medico specialista, lo psicologo o lo psicologo-psicoterapeuta;
- individuazione del responsabile di progetto;
- coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento, salvo diversa volontà del paziente;
- coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento che hanno in carico il paziente al fine della verifica dell'appropriatezza della prescrizione e assenza di controindicazioni e della condivisione del contesto terapeutico in cui si andrà ad operare;
- individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante, al prescrittore e a eventuali familiari.

#### **7.1.2 FASI DI PROGETTAZIONE IN EAA**

- Valutazione della richiesta di intervento pervenuta da familiari, insegnante/educatore, psicologo o Istituzioni;
- identificazione del responsabile di progetto;
- coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento, salvo diversa volontà della persona;
- individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante e a eventuali familiari.

#### **7.1.3 FASI DI PIANIFICAZIONE IN AAA**

- Definizione del programma di attività o del progetto, con valutazione del contesto e della metodologia di intervento anche in relazione alla finalità richiesta;
- Costituzione dell'équipe multidisciplinare;
- Realizzazione dell'attività/progetto e relazione conclusiva.

#### **7.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI**

### 7.2.1 MONITORAGGIO

Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti e i criteri individuati in fase di progettazione al fine di rimodulare gli interventi in caso di necessità. Gli strumenti e i criteri devono essere basati sulle peculiarità del singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli standardizzati e validati scientificamente. Il monitoraggio deve essere eseguito sul paziente/utente, sull'animale e sull'interazione uomo-animale e deve essere accuratamente registrato.

In particolare, devono essere annotati, sia per il paziente/utente che per l'animale, eventuali stati di disagio, risposte all'interazione, sia positive che negative, cambiamento dell'attenzione, modifiche comportamentali, etc. utilizzando parametri il più possibile oggettivi. L'équipe definisce in fase progettuale le modalità e la periodicità di analisi dei dati raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli eventuali adeguamenti da mettere in atto.

### 7.2.2 VALUTAZIONE DI EFFICACIA

L'efficacia viene valutata mettendo a confronto gli effetti ottenuti al termine della realizzazione del progetto e gli obiettivi preliminarmente individuati. In particolare si focalizza sui "cambiamenti" degli utenti verificati anche sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio. Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell'efficacia devono essere standardizzati e validati scientificamente, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale (per esempio International Classification of Functioning disability and health-ICF). Nel caso in cui l'équipe non individui strumenti già standardizzati e validati scientificamente deve utilizzare strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA (CRN IAA).


## 8. ANIMALI IMPIEGATI NEGLI IAA

Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo.

Le specie maggiormente impiegate sono:

- Cane;
- Cavallo;
- Asino;
- Gatto;
- Coniglio.

I progetti di TAA e di EAA che prevedono l'impiego di specie diverse da quelle sopra elencate saranno valutati dal CRN IAA, sentito il Ministero della Salute.



L' idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell' intervento, viene valutata dal veterinario dell' équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l' impiego di animali che abbiano un' anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.

Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata (in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005).

Secondo le specificità dell' intervento, il medico veterinario dell' équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell' utente/paziente e dell' animale stesso.

### **8.1 REQUISITI SANITARI**


Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal medico veterinario dell' équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l' idoneità che deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi. È compito del medico veterinario dell' équipe individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell' animale. Inoltre, al termine del progetto di IAA è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato sanitario dell' animale impiegato.

Per ogni animale il medico veterinario predispose una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento dell' animale, l' anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l' obbligo di identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.

In particolari situazioni di rischio per l' utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull' animale e l' adozione di comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

### **8.2 REQUISITI COMPORTAMENTALI**

Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del medico veterinario dell' équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati.



L'idoneità del singolo animale viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità.

Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie. L'educazione dell'animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010). Gli animali devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un allenamento costante.


I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché periodicamente verificati da quest'ultimo. Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell'animale.

Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

### **8.3 TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati.

Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato



di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per seduta.

Il medico veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'intervento.

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.

## **9. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI**

Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori di cui al Capitolo 4 delle presenti Linee Guida in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che comprende un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato.

L'iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni e al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA a condizione che il discente abbia:

- frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato);
- partecipato alle visite guidate;
- svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
- prodotto un elaborato finale.

### **9.1 CORSO PROPEDEUTICO**


(comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti)

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d'attività.

#### **Requisiti d'accesso**

Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l'équipe multidisciplinare. I requisiti sono valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA ~~previo parere vincolante del CRN IAA, sentito il Ministero della salute.~~



### **Obiettivi formativi – competenze acquisite**

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e i contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell'équipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell'ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli operatori all'interno dell'équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe stessa.

### **Contenuti formativi**

- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
- Storia e presentazione degli IAA
- Definizione di AAA, EAA e TAA
- Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale
- Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti – L'équipe
- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
- Esperienze di IAA

**Durata:** Almeno 21 ore di lezione frontale.

### **Attestato di partecipazione**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante test. Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato.


## **9.2 CORSI BASE**

(differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti)

### **9.2.1 CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE E ANIMALI D'AFFEZIONE**

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio; coloro che vorranno diventare



coadiutori per queste due specie dovranno frequentare il corso integrativo di cui al punto 9.2.1bis

**Requisiti d'accesso:** Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

**Obiettivi formativi – competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale -coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA del gatto e coniglio.


**Contenuti formativi:** il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e il suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio)
- Esigenze gestionali dei cani, coinvolti in IAA
- Il sistema sociale e comunicativo del cane
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Procedure di sicurezza nelle attività con cani
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti in IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cane



- Training cinofilo di base
- Training cinofilo funzionale agli IAA
- Pratica del linguaggio non verbale del cane
- Esperienze di interventi assistiti con il cane

**Durata:** Almeno 56 ore

#### **Attestato di partecipazione**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

### **9.2.1 bis CORSO INTEGRATIVO PER COADIUTORI DEL GATTO E DEL CONIGLIO**

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del gatto e del coniglio in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi alle specie.

**Requisiti d'accesso:** Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane.

**Contenuti formativi:** il corso prevede una parte teorica e una pratica.

#### Parte teorica

- Evoluzione e comportamento del gatto e coniglio
- Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere dei gatti e dei conigli, coinvolti in IAA
- Presentazione di progetti di IAA con il gatto e con il coniglio (ambiti di lavoro e setting)

#### Parte pratica

- Esperienze di interventi assistiti con il gatto e con il coniglio

**Durata:** Almeno 8 ore

#### **Attestato di partecipazione**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 100% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento.

### **9.2.2 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DEL CAVALLO**

#### **Destinatari**



Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cavallo in IAA.

#### **Requisiti d'accesso**

Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

#### **Obiettivi formativi – competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.


**Contenuti formativi:** Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

#### Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cavallo
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti in IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
- Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cavalli coinvolti in IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti di lavoro e setting)

#### Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo del cavallo

20 

- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavaliere
- Esperienze di interventi assistiti con cavalli

**Durata:** Almeno 56 ore

#### **Attestato di partecipazione**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

### **9.2.3 CORSO BASE PER IL COADIUTORE DELL'ASINO**

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell'asino in IAA.

**Requisiti d'accesso:** Attestato di partecipazione al corso propedeutico.


#### **Obiettivi formativi – Competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore dell'asino, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale -coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA

**Contenuti formativi:** il corso prevede una parte teorica e una pratica.

#### Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting di IAA



- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento dell'asino
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali degli asini coinvolti in IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
- Il sistema sociale e comunicativo dell'asino
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli asini coinvolti in IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con l'asino (ambiti di lavoro e setting)

#### Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con l'asino (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo dell'asino
- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiutore
- Esperienze di interventi assistiti con gli asini

**Durata:** Almeno 56 ore

#### **Attestato di partecipazione**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

### **9.2.4 CORSO BASE PER MEDICI VETERINARI**

#### **Destinatari**

IL corso è rivolto ai medici veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare in IAA.

#### **Requisiti d'accesso**

Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza al corso propedeutico

#### **Obiettivi formativi - competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche in IAA del medico veterinario, quale figura

professionale che:

- a) collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale;
- b) valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato;
- c) indirizza alla corretta gestione dell'animale nel setting operativo assumendone la responsabilità.

Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell'animale in relazione all'impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia animale-coadiutore più idonei allo specifico progetto.

I partecipanti comprenderanno l'importanza del loro ruolo all'interno dell'équipe multidisciplinare e apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA


#### **Contenuti formativi**

- Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
- Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
- Teoria dell'apprendimento
- Principi di bioetica
- Il benessere degli animali negli IAA
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Prevenzione dei disturbi comportamentali
- Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
- La progettazione di un IAA
- La coppia coadiutore-cane
- La coppia coadiutore-cavallo
- La coppia coadiutore-asino
- Esperienze di interventi assistiti con cane, cavallo e asino

**Durata:** Almeno 40 ore

#### **Attestato di partecipazione**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore



previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test.

### **9.2.5 CORSO BASE per RESPONSABILI DI PROGETTO E REFERENTI DI INTERVENTO TAA/EAA**

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di responsabili di progetto o referenti di intervento.

#### **Requisito d'accesso**

Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e attestato di partecipazione al corso propedeutico.

#### **Obiettivi formativi - competenze acquisite**

Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- a) individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dell'équipe di riferimento che coordina;
- b) indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.

Per quanto riguarda il referente di intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- a) individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d'intervento nell'ambito dell'équipe;
- b) focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
- c) accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell'intervento, dalla progettazione alla realizzazione.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

- a) tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici/educativi e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze metodologiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle




figure di responsabile di progetto e di referente di intervento. In particolare verranno forniti gli elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA.

In particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.

b) di processo utili a progettare TAA/EAA.

Saranno forniti gli strumenti necessari per:

- il corretto approccio alla seduta di intervento;
- acquisire le competenze necessarie per un attento monitoraggio dell'attività e per una valutazione oggettiva del risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all'animale.

c) di sistema attraverso l'acquisizione le nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA.


I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente di intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le figure professionali e operatori che compongono l'équipe multidisciplinare.

#### **Contenuti formativi**

- Etica dell'interazione uomo-animale
- Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
- Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
- Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
- Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
- Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d'intervento in ambito educativo
- Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico degli utenti
- Valutazione dell'efficacia di TAA/EAA
- La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
- Strumenti di valutazione dell'utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di sviluppo, ICF)
- Gestione del setting operativo
- Strumenti di monitoraggio delle sedute
- Presentazione e discussione di casi

**Durata:** Almeno 40 ore

**Attestato di partecipazione**



Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test.

### **9.3 CORSO AVANZATO**

#### **Destinatari:**

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.

**Requisiti:** Attestato di frequenza ai corsi base.


#### **Obiettivi formativi - competenze acquisite**

Il corso avanzato completa l'iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell'équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell'équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.

Attraverso l'analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull'intero territorio nazionale e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell'interazione dell'équipe multidisciplinare che opera in IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

- a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell'équipe multidisciplinare, attraverso l'analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo.
- b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all'interno dell'équipe multidisciplinare che opera in IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle "visite guidate" presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie.
- c) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di:
  - elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
  - applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento
  - relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA



- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida

## **Contenuti formativi**

### **1. Lezioni frontali (relazioni e filmati)**

- Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace, la gestione delle criticità etc.)
- L'équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner nella relazione d'aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l'équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale
- Simulazioni di lavoro in équipe
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale
- ICF per la valutazione dei risultati
- IAA e loro specifiche aree di intervento:
  - disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età;
  - ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,
  - carcere, tossicodipendenza.
- Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro.

### **2. Stage**

- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA
- Simulazione delle dinamiche di équipe
- Strategie per la tutela e per il sostegno dell'operatore

### **3. Visite guidate**

Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie


### **4. Elaborato finale e valutazione dell'apprendimento**

Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l'attestato di idoneità specifico per la propria professionalità a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l'intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA ed elaborato e discusso una tesina finale

## **Durata**

Lezioni frontali: almeno 72 ore

Esperienza pratica: almeno 32 ore



Visite guidate: almeno 16 ore

**Per un totale minimo di 120 ore**

#### **9.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito degli IAA, conseguiti prima dell'emanazione delle Linee Guida o che già operano in tale ambito, entro 24 mesi devono acquisire una specifica idoneità. Ai fini del conseguimento della suddetta idoneità è effettuata una valutazione in base ai seguenti criteri:

- programma dei percorsi formativi completati
- esperienza maturata

Per accedere direttamente al corso base, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico di cui al Capitolo 9.1, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno biennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Per accedere direttamente al corso avanzato, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e base relativo alla proprio ruolo all'interno dell'équipe di cui ai Capitoli 9.1 e 9.2, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno quinquennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA .

Per sostenere direttamente l'esame per il rilascio dell'"attestato di idoneità agli IAA" il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico (Capitolo 9.1), di base (Capitolo 9.2) e avanzato (Capitolo 9.3), oppure essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno decennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA .

Sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale e di particolari meriti, il CRN IAA, sentito il Ministero della Salute può rilasciare direttamente l'attestato di idoneità agli IAA.

## **10. FORMAZIONE DEI CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CONDISABILITA'**

Con il termine "cani di assistenza alle persone con disabilità" si intendono tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune funzioni e dei compiti che l'individuo con disabilità non può eseguire autonomamente.

I cani d'assistenza di cui al presente capitolo, devono seguire un percorso educativo e di addestramento che rispetti i requisiti previsti dall'Assistance Dogs International (ADI):

## 11. BIBLIOGRAFIA

### Il legame uomo-animale. Il cane domestico

Archer J, Monton S. Preferences for Infant Facial Features in Pet Dogs and Cats. *Ethology* 2011;117:217-26

Archer J. Why Do People Love Their Pets? *Evol Hum Behav* 1997;18:237-59

Borgi M and Cirulli F. Children's preferences for infantile features in dogs and cats. *Human-Animal Interaction Bulletin* 2013, 1(2):1-15.

Gacsi M, Gyori B, Viranyi Z, Kubinyi E, Range F, Belenyi B, et al. Explaining dog wolf differences in utilizing human pointing gestures: selection for synergistic shifts in the development of some social skills. *PLoS One* 2009;4: e6584

Gacsi M, McGreevy P, Kara E, Miklosi A. Effects of selection for cooperation and attention in dogs. *Behav Brain Funct* 2009;5:31

Hare B, Tomasello M. Human-like social skills in dogs? *Trends Cogn Sci* 2005;9:439-44

Horn L, Huber L. and Range F. The importance of the secure base effect for domestic dogs - evidence from a manipulative problem-solving task. *PloS one* 2013, 8, e65296.

Lakatos G. Evolutionary approach to communication between humans and dogs. *Ann Ist Super Sanità* 2011; 47: 373-377

Miklosi A. *Dog behaviour, evolution and cognition*. Oxford: Oxford University Press; 2007


Miklosi A. Evolutionary approach to communication between humans and dogs. *Vet Res Commun* 2009;33 Suppl. 1:53-9

Pongracz P, Molnar C, Miklosi A. Barking in family dogs: an ethological approach. *Vet J* 2010;183:141-47

Serpell J. *In the company of animals: A study of human-animal relationships*. Cambridge: Cambridge University Press; 1996

Topal J, Gacsi M, Miklosi A, Viranyi Z, Kubinyi E, Csany V. Attachment to humans: a comparative study on hand-reared wolves and differently socialized dog puppies. *Anim Behav* 2005;70:1367-75

Topal J, Gergely G, Erdohegyi A, Csibra G, Miklosi A. Differential sensitivity to human communication in dogs, wolves, and human infants. *Science* 2009;325:1269-72



## **Il legame uomo-animale. Gli effetti sulla salute umana**

Allen K, Blascovich J, Mendes WB. Cardiovascular reactivity and the presence of pets, friends, and spouses: the truth about cats and dogs. *Psychosom Med* 2002;64:727-39

Allen K, Shykoff BE, Izzo JL, Jr. Pet ownership, but not ace inhibitor therapy, blunts home blood pressure responses to mental stress. *Hypertension* 2001;38:815-20

Allen KM, Blascovich J, Tomaka J, Kelsey RM. Presence of human friends and pet dogs as moderators of autonomic responses to stress in women. *J Pers Soc Psychol* 1991;61:582-9

Anderson WP, Reid CM, Jennings GL. Pet ownership and risk factors for cardiovascular disease. *Med J Aust* 1992;157:298-301

Barker SB, Knisely JS, McCain NL, Schubert CM, Pandurangi AK. Exploratory Study of StressBuffering Response Patterns from Interaction with a Therapy Dog. *Anthrozoös* 2010;23:79-91

Bauman AE, Russell SJ, Furber SE, Dobson AJ. The epidemiology of dog walking: an unmet need for human and canine health. *Med J Aust* 2001;175:632-4

Cirulli F. (a cura di) 2013. *Animali terapeuti: Manuale introduttivo agli Interventi Assistiti con gli Animali*. Carocci Editore, Roma.

Cirulli F, Alleva E. *Terapie e attività assistite con gli animali: analisi della situazione italiana e proposta di linee guida*. Roma: Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 07/35; 2007

Cirulli F, Borgi M, Berry A, Francia N, Alleva E. Animal-assisted interventions as innovative tools for mental health. *Ann. Ist. Super Sanità* 2011; 47: 341-348


Cirulli F, Francia N, Alleva E. *Terapie e attività assistite con gli animali in Italia. Attualità, prospettive e proposta di linee guida*. Roma: Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 10/4;2010

Dembicki D, Anderson J. Pet ownership may be a factor in improved health of the elderly. *J Nutr Elder* 1996;15:15-31


DeSchraver M, Riddick C. Effects of watching aquariums on elders' stress. *Anthrozoös* 1990;4:44-48

Friedmann E, Katcher AH, Lynch JJ, Thomas SA. Animal companions and one-year survival of patients after discharge from a coronary care unit. *Public Health Rep* 1980;95:307-12

Friedmann E, Katcher AH, Thomas SA, Lynch JJ, Messent PR. Social interaction and blood



- pressure. Influence of animal companions. *J Nerv Ment Dis* 1983;171:461-65
- Friedmann E, Locker B, Lockwood R. Perception of Animals and Cardiovascular Responses During Verbalization with an Animal Present. *Anthrozoös* 1993;6:115-34
- Friedmann E, Son H. The human-companion animal bond: how humans benefit. *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2009;39:293-326
- Friedmann E, Thomas S, Cook L, Tsai C, Picot S. A friendly dog as potential moderator of cardiovascular response to speech in older hypertensives. *Anthrozoös* 2007;20:51-63
- Friedmann E, Thomas SA. Pet ownership, social support, and one-year survival after acute myocardial infarction in the Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST). *Am J Cardiol* 1995;76:1213-17
- Grandgeorge M, Hausberger M. Human-animal relationships: from daily life to animal-assisted therapies. *Ann Ist Super Sanità* 2011; 47: 397-408
- Katcher AH, Friedmann E, Beck AM, Lynch JJ. Looking, talking and blood pressure: The physiological consequences of interaction with the living environment. In: Katcher AH, Beck AM (Ed.). *New Perspectives on Our Lives with Companion Animals*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press; 1983. p. 351-59
- Knight S, Edwards V. In the company of wolves: the physical, social, and psychological benefits of dog ownership. *Journal of Aging and Health* 2008;20:437-55
- McNicholas J, Collis GM. Dogs as catalysts for social interactions: robustness of the effect. *British Journal of Psychology* 2000;91:61-70
- Nagasawa M, Kikusui T, Onaka T, Ohta M. Dog's gaze at its owner increases owner's urinary oxytocin during social interaction. *Horm Behav* 2009;55:434-41
- Odendaal JS, Meintjes RA. Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans and dogs. *Vet J* 2003;165:296-301
- Odendaal JS. Animal-assisted therapy - magic or medicine? *J Psychosom Res* 2000;49:275-80
- Serpell J. Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour. *J R Soc Med* 1991;84:717-20
- Siegel JM. Stressful life events and use of physician services among the elderly: the moderating role of pet ownership. *J Pers Soc Psychol* 1990;58:1081-86
- Wells D. The effect of videotapes of animals on cardiovascular responses to stress. *Stress*



*Health* 2005;21:209-13

Wells DL. Domestic dogs and human health: an overview. *Br J Health Psychol* 2007;12:145-56

Wells DL. The facilitation of social interactions by domestic dogs. *Anthrozoös* 2004;17:340-52

Wilson CC. The pet as an anxiolytic intervention. *J Nerv Ment Dis* 1991;179:482-89

Wood L, Giles-Corti B, Bulsara M. The pet connection: pets as a conduit for social capital? *Soc Sci Med* 2005;61:1159-73

### **Anziani, Demenza senile, Alzheimer**

Banks MR, Banks WA. The effects of animal-assisted therapy on loneliness in an elderly population in long-term care facilities. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2002;57:M428-M32

Banks MR, Willoughby LM, Banks WA. Animal-assisted therapy and loneliness in nursing homes: use of robotic versus living dogs. *J Am Med Dir Assoc* 2008;9:173-7

Berry A, Borgi M, Terranova L, Chiarotti F, Alleva E, Cirulli F. Developing Effective Animal-Assisted Interventions (AAI) Programs Involving Visiting Dogs for Institutionalized Geriatric Patients: a pilot study. *Psychogeriatrics* 2012, 12(3), 143-150.

Edwards NE, Beck AM. Animal-assisted therapy and Nutrition in Alzheimer's disease. *West J Nurs Res* 2002;24:697-712


Kaiser L, Spence LJ, McGavin L, Struble L, Keilman L. A dog and a "happy person" visit nursing home residents. *West J Nurs Res* 2002;24:671-83

Kanamori M, Suzuki M, Yamamoto K, Kanda M, Matsui Y, Kojima E, et al. A day care program and evaluation of animal-assisted therapy (AAT) for the elderly with senile dementia. *Am J Alzheimers Dis Other Demen* 2001;16:234-9

Kramer SC, Friedmann E, Bernstein PL. Comparison of the Effect of Human Interaction, Animal-Assisted Therapy, and AIBO-Assisted Therapy on Long-Term Care Residents with Dementia. *Anthrozoös* 2009;22:43-57

Le Roux MC, Kemp R. Effect of a companion dog on depression and anxiety levels of elderly residents in a long-term care facility. *Psychogeriatrics* 2009;9:23-26

Lutwack-Bloom P, Smith B, Wijewickrama R. Effects of pets versus people visits with



nursing home residents. *J Gerontol Soc Work* 2005;44:137-59

Marx MS, Cohen-Mansfield J, Regier NG, Dakheel-Ali M, Srihari A, Thein K. The impact of different dog-related stimuli on engagement of persons with dementia. *Am J Alzheimers Dis Other Demen* 2010;25:37-45

McCabe BW, Baun MM, Speich D, Agrawal S. Resident dog in the Alzheimer's special care unit. *West J Nurs Res* 2002;24:684-96

Motomura N, Yagi T, Ohyama H. Animal assisted therapy for people with dementia. *Psychogeriatrics* 2004;4:40-42

Phelps KA, Miltenberger RG, Jens T, Wadeson H. An investigation of the effects of dog visits on depression, mood, and social interaction in elderly individuals living in a nursing home. *Behavioral Interventions* 2008;23:181-200

Richeson NE. Effects of animal-assisted therapy on agitated behaviors and social interactions of older adults with dementia. *Am J Alzheimers Dis Other Demen* 2003;18:353-8

#### **Disturbi psichiatrici, schizofrenia**

Barak Y, Savorai O, Mavashev S, Beni A. Animal-assisted therapy for elderly schizophrenic patients: a one-year controlled trial. *Am J Geriatr Psychiatry* 2001;9:439-42

Barker SB, Pandurangi AK, Best AM. Effects of animal-assisted therapy on patients' anxiety, fear, and depression before ECT. *J Ect* 2003;19:38-44


Berget B, Braastad BO. Animal-assisted therapy with farm animals for persons with psychiatric disorders. *Ann Ist Super Sanità* 2011; 47: 384-390

Berget B, Ekeberg O, Braastad BO. Animal-assisted therapy with farm animals for persons with psychiatric disorders: effects on self-efficacy, coping ability and quality of life, a randomized controlled trial. *Clin Pract Epidemiol Ment Health* 2008;4:9

Bizub AL, Joy A, Davidson L. "It's like being in another world": demonstrating the benefits of therapeutic horseback riding for individuals with psychiatric disability. *Psychiatr Rehabil J* 2003;26:377-84

Chu CI, Liu CY, Sun CT, Lin J. The effect of animal-assisted activity on inpatients with schizophrenia. *J Psychosoc Nurs Ment Health Serv* 2009;47:42-8

Kovacs Z, Kis R, Rozsa S, Rozsa L. Animal-assisted therapy for middle-aged schizophrenic



patients living in a social institution. A pilot study. *Clin Rehabil* 2004;18:483-6

Nathans-Barel I, Feldman P, Berger B, Modai I, Silver H. Animal-assisted therapy ameliorates anhedonia in schizophrenia patients. A controlled pilot study. *Psychother Psychosom* 2005;74:31-5

Prothmann A, Bienert M, Etrich C. Dogs in child psychotherapy: Effects on state of mind. *Anthrozoös* 2006;19:265-77

### **Autismo**

Bass MM, Duchowny CA, Llabre MM. The effect of therapeutic horseback riding on social functioning in children with autism. *J Autism Dev Disord* 2009;39:1261-7

Berry A, Borgi M, Francia N, Alleva E, Cirulli F. Use of assistance and therapy dogs for children with Autism Spectrum Disorders: a critical review of the current evidence. *J Altern Complement Med* 2013, 19(2):73-80.

Grandgeorge M, Tordjman S, Lazartigues A, Lemonnier E, Deleau M and Hausberger M. Does pet arrival trigger prosocial behaviors in individuals with autism? *PloS one* 2012, 7:e41739.

Martin F, Farnum J. Animal-assisted therapy for children with pervasive developmental disorders. *West J Nurs Res* 2002;24:657-70

O'Haire ME. Animal-assisted intervention for autism spectrum disorder: a systematic literature review. *J Autism Dev Disord* 2013, 43, 1606-1622.


O'Haire ME, McKenzie SJ, Beck AM and Slaughter V. Social behaviors increase in children with autism in the presence of animals compared to toys. *PloS one* 2013, 8, e57010.

Redefer LA, Goodman JF. Brief report: pet-facilitated therapy with autistic children. *J Autism Dev Disord* 1989;19:461-7

Sams MJ, Fortney EV, Willenbring S. Occupational therapy incorporating animals for children with autism: A pilot investigation. *Am J Occup Ther* 2006;60:268-74

Silva K, Correia R, Lima M, Magalhaes A, de Sousa L. Can dogs prime autistic children for therapy? Evidence from a single case study. *J Altern Complement Med* 2011;17:655-9

Solomon O. What a Dog Can Do: Children with Autism and Therapy Dogs in Social Interaction. *ETHOS, Journal of the Society for Psychological Anthropology* 2010;38:143-66



### **Neoplasie**

Bouchard F, Landry M, Belles-Isles M, Gagnon J. A magical dream: a pilot project in animal-assisted therapy in pediatric oncology. *Can Oncol Nurs J* 2004;14:14-7

Johnson RA, Meadows RL, Haubner JS, Sevedge K. Animal-assisted activity among patients with cancer: effects on mood, fatigue, self-perceived health, and sense of coherence. *Oncol Nurs Forum* 2008;35:225-32

Orlandi M, Trangeled K, Mambrini A, Tagliani M, Ferrarini A, Zanetti L, et al. Pet therapy effects on oncological day hospital patients undergoing chemotherapy treatment. *Anticancer Res* 2007;27:4301-3

### **Insufficienza cardiaca cronica**

Abate SV, Zucconi M, Boxer BA. Impact of Canine-Assisted Ambulation on Hospitalized Chronic Heart Failure Patients' Ambulation Outcomes and Satisfaction: A Pilot Study. *J Cardiovasc Nurs* 2011

Cole KM, Gawlinski A, Steers N, Kotlerman J. Animal-assisted therapy in patients hospitalized with heart failure. *Am J Crit Care* 2007;16:575-85.

### **Afasia**

LaFrance C, Garcia LJ, Labreche J. The effect of a therapy dog on the communication skills of an adult with aphasia. *J Commun Disord* 2007;40:215-24


Macauley BL. Animal-assisted therapy for persons with aphasia: A pilot study. *J Rehabil Res Dev* 2006;43:357-66

### **Therapeutic riding - Equine-facilitated Psychotherapy (EFP)**


Bizub AL, Joy A, Davidson L. "It's like being in another world": demonstrating the benefits of therapeutic horseback riding for individuals with psychiatric disability. *Psychiatr Rehabil J* 2003;26:377-84

Bronson C, Brewerton K, Ong J, Palanca C, Sullivan SJ. Does hippotherapy improve balance in persons with multiple sclerosis: a systematic review. *Eur J Phys Rehabil Med* 2010;46:347-

- Cerino S, Cirulli F., Chairotti F, Seripa S. Non conventional psychiatric rehabilitation in schizophrenia using therapeutic riding: the FISE multicentre Pindar project. *Ann. Ist. Super. Sanità* 2011; 47:409-414
- Gabriels R, Agnew J, Holt K, Shoffner A, Zhaoxing P and Ruzzano S. Pilot study measuring the effects of therapeutic horseback riding on school-age children and adolescents with autism spectrum disorders. *Res Autism Spectr Disord* 2012, 6:578-588.
- Karol J. Applying a traditional individual psychotherapy model to equine-facilitated Psychotherapy (EFP): theory and method. *Clin Child Psychol Psychiatry* 2007;12:77-90
- Lechner HE, Kakebeeke TH, Hegemann D, Baumberger M. The effect of hippotherapy on spasticity and on mental well-being of persons with spinal cord injury. *Arch Phys Med Rehabil* 2007;88:1241-8
- Macaulay B, Gutierrez K. The Effectiveness of Hippotherapy for Children With Language-Learning Disabilities. *Commun Disord Q* 2004;25:205-17
- McGibbon NH, Benda W, Duncan BR, Silkwood-Sherer D. Immediate and long-term effects of hippotherapy on symmetry of adductor muscle activity and functional ability in children with spastic cerebral palsy. *Arch Phys Med Rehabil* 2009;90:966-74
- Schultz PN, Remick-Barlow GA, Robbins L. Equine-assisted psychotherapy: a mental health promotion/intervention modality for children who have experienced intra-family violence. *Health Soc Care Community* 2007;15:265-71
- Silkwood-Sherer D, Warmbier H. Effects of hippotherapy on postural stability, in persons with multiple sclerosis: a pilot study. *J Neurol Phys Ther* 2007;31:77-84
- Snider L, Korner-Bitensky N, Kammann C, Warner S, Saleh M. Horseback riding as therapy for children with cerebral palsy: is there evidence of its effectiveness? *Phys Occup Ther Pediatr* 2007;27:5-23
- Vidrine M, Owen-Smith P, Faulkner P. Equine-facilitated group psychotherapy: applications for therapeutic vaulting. *Issues Ment Health Nurs* 2002;23:587-603
- Lo sviluppo del bambino e il legame uomo-animale d'affezione**
- Anderson K, Olson M. The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders. *Anthrozoös* 2006;19:35-49



- Beetz A, Kotrschal K, Turner D, Hediger K, Uvnäs-Moberg K, Julius H. The Effect of a Real Dog, Toy Dog and Friendly Person on Insecurely Attached Children During a Stressful Task: An Exploratory Study. *Anthrozoös* 2011; 24:349-368
- Daly B, Morton LL. An investigation of human-animal interactions and empathy as related to pet preference, ownership, attachment, and attitudes in children. *Anthrozoös* 2006;19:113-27
- Endenburg N, van Lith HA. The influence of animals on the development of children. *Vet J* 2011; 190:208-214
- Esteves WS, Stokes T. Social effects of a dog's presence on children with disabilities. *Anthrozoös* 2008;21:5-15
- Gee N, Harris S, Johnson K. The role of therapy dogs in speed and accuracy to complete motor skills tasks for preschool children. *Anthrozoös* 2007;20:375-86
- Havener L, Gentes L, Thaler B, Megel ME, Baun MM, Driscoll FA, et al. The effects of a companion animal on distress in children undergoing dental procedures. *Issues Compr Pediatr Nurs* 2001;24:137-52
- Hergovich A, Monshi B, Semmler G, Zieglmayer V. The effects of the presence of a dog in the classroom. *Anthrozoös* 2002;15:37-50
- Kotrschal K, Ortbauer B. Behavioural effects of the presence of a dog in the classroom. *Anthrozoös* 2003;16:147-59
- Limond JA, Bradshaw JWS, Cormack KFM. Behavior of children with learning disabilities interacting with a therapy dog. *Anthrozoös* 1997;10:84-89
- Melson GF. Child development and the human-companion animal bond. *American Behavioural Scientist* 2003;47:31-39
- Nagengast SL, Baun MM, Megel M, Leibowitz JM. The effects of the presence of a companion animal on physiological arousal and behavioral distress in children during a physical examination. *J Pediatr Nurs* 1997;12:323-30
- Parish-Plass N. Animal-assisted therapy with children suffering from insecure attachment due to abuse and neglect: a method to lower the risk of intergenerational transmission of abuse? *Clin Child Psychol Psychiatry* 2008;13:7-30
- Prothmann A, Albrecht K, Dietrich S, Hornfeck U, Stieber S, Ettrich C. Analysis of Child-Dog Play Behavior in Child Psychiatry. *Anthrozoös* 2005;18:43-58
- Tsai C, Friedmann E, Thomas SA. The Effect of Animal-Assisted Therapy on Stress



Responses in Hospitalized Children. *Anthrozoös* 2010;23:245-58

Van Houtte BA, Jarvis PA. The role of pets in preadolescent psychosocial development. *J Appl Dev Psychol* 1995;16:463-79

Vidović VV, Stetić VV, Bratko D. Pet Ownership, Type of Pet and Socio-Emotional Development of School Children. *Anthrozoös* 1999;12:211-17





## **Delibera della Giunta Regionale n. 85 del 21/02/2017**

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 6 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

ISCRIZIONE DI SOMME AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. R. N. 4/2017, NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10 PROGRAMMA 06 DEL BILANCIO 2017-2019. COMPLETAMENTI POC.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. con Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 10.01.2017 è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- c. con Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 7.2.2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017-2018-2019.

**CONSIDERATO che**

- a. la Giunta regionale, con Deliberazione n. 46 del 9 febbraio 2015, nel prendere atto del livello di programmazione del POR FESR 2007/2013, ha adottato misure di salvaguardia delle operazioni in overbooking da allocare, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020, ovvero del Programma parallelo 2014/2020;
- b. la Commissione europea, con Decisione (C 2015)2771 final del 30 aprile 2015 ha approvato gli "Orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013", nei quali viene, tra l'altro, confermato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013;
- c. a parziale deroga del predetto termine ultimo, con nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016 la Commissione europea ha concesso l'estensione del termine di eleggibilità della spesa per alcuni progetti ubicati nei Comuni afflitti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2015;

**RITENUTO che**

- a. il CIPE, nella seduta straordinaria del 1 maggio 2016, con le Delibere n. 11 e n. 12, ha approvato la proposta di Programma di Azione Coesione – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 presentata dalla Regione Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, con la disponibilità complessiva della Regione - a valere sulle risorse del Fondo di rotazione - pari a € 1.732.749.429,23;
- b. in applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla citata Deliberazione di Giunta regionale n. 46/2015, e al fine di garantire con tempestività il flusso finanziario occorrente al trasferimento delle risorse a favore dei Beneficiari per i progetti per i quali è stata disposta l'estensione del termine di eleggibilità della spesa ai sensi della nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016, sono state utilizzate le risorse del POC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE n. 11/2016 per l'importo complessivo di € 388.513.530,85, e si è stabilito altresì, che si provvederà alle necessarie sistemazioni contabili, volte a ricostituire la disponibilità del POC 2014/2020, successivamente al rientro finanziario a seguito della certificazione delle spese a valere sul POR FESR 2007/2013 e al completamento delle operazioni di disimpegno;
- c. con la DGR n. 502 del 22 settembre 2016 la Giunta ha iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa la somma complessiva di € 388.513.530,85, sul capitolo 2040, con contestuale iscrizione sul correlato capitolo di spesa affidato alla titolarità della DG Mobilità di € 6.581.045,19;
- d. nel corso del 2016 non è stato possibile dar seguito completamente a quanto disposto dalla sopracitata delibera in ordine agli impegni di spesa;
- e. per consentire il completamento dei progetti per i quali è stata disposta l'estensione del termine di eleggibilità della spesa ai sensi della citata nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016 occorre

procedere all'iscrizione in bilancio delle relative risorse per l'importo non impegnato di € 3.143.451,12;

**RITENUTO:**

- a. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è autorizzata ad iscrivere in bilancio, con propria deliberazione, le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché ad iscrivere le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b. di dover iscrivere, per le finalità di cui sopra, lo stanziamento occorrente in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, pari ad € 3.143.451,12, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, come riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c. di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra, in termini di competenza e di cassa, ai sensi della medesima norma regionale, nel Bilancio gestionale 2017, nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese, come riportato nella citata Tabella 1;

**VISTI**

- a) il D.Lgs n. 118/2011;
- b) la L.R. n. 4/2017;
- c) la Decisione (C 2015)2771 final del 30 aprile 2015 della Commissione Europea;
- d) la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
- e) il comma 804 dell'art. 1 della L. 208/2015;
- f) la DGR n. 46 del 9 febbraio 2015;
- g) la DGR n. 59 del 7 febbraio 2017;
- h) le Delibere CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016;
- i) la DGR n. 502 del 22 settembre 2016;
- j) la DGR n. 666 del 29 Novembre 2016;
- k) nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016,
- l) il DD n. 12 del 9 febbraio 2017 dell'AdG del POR FESR 2007/2013;
- m) la nota prot. n. 107792 del 15/2/2017 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di provvedere all'iscrizione in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, della somma di € **3.143.451,12**, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, come riportato nella **Tabella 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra, in termini di competenza e di cassa, ai sensi della medesima norma regionale, nel Bilancio gestionale 2017, nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese, come riportato nella citata Tabella 1;
3. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Vicecapo di Gabinetto Responsabile della Programmazione Unitaria, all'UDCP Ufficio I "Staff del Capo di Gabinetto" per la pubblicazione sul BURC, alla Direzione Generale per la Mobilità, alla Direzione Generale AdG FESR, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge Regionale del 30 Aprile 2002, n. 7.

**BG 2017/2019 - Variazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della LR n. 4/2017**

| Esercizio           | Titolo | Tipologia      | Categoria | Cap Entrata         | Missione | Programma      | Titolo           | Macroaggregato | Cap Spesa      | Var Competenza | Var Cassa      |
|---------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2017                | 4      | 200            | 4020100   | 2040                | 10       | 6              | 2                | 203            | 8512           | € 3.143.451,12 | € 3.143.451,12 |
| Subtotale Titolo    |        | € 3.143.451,12 |           | Subtotale Missione  |          | €3.143.451,12  |                  |                |                |                |                |
| Subtotale Tipologia |        | € 3.143.451,12 |           | Subtotale Programma |          | € 3.143.451,12 |                  |                |                |                |                |
|                     |        |                |           |                     |          |                | Subtotale Titolo |                | € 3.143.451,12 |                |                |



## **Delibera della Giunta Regionale n. 91 del 21/02/2017**

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:

**GARANZIA GIOVANI - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONE CAMPANIA PERIODO 2014\_2020. QUARTA RIPROGRAMMAZIONE.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO CHE**

- a. la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PONYEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- b. la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 2013 che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- c. il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PONYEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- d. in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'Accordo di Partenariato;
- e. con DGR n. 117 del 24/04/2014, pubblicata sul BURC n. 29 del 29/04/2014, la Regione ha approvato il Programma Attuativo della Regione Campania "Garanzia Giovani" assumendo il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13;
- f. allo scopo di regolare i rapporti e le procedure relative all'attuazione del Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania è stata sottoscritta una specifica convenzione firmata in data 09/06/2014;
- g. con le Delibere di Giunta Regionale n. 514 del 27/10/2015, n. 89 del 08/03/2016 e n. 315 del 28/06/2016 si è proceduto alle rispettive riprogrammazioni delle risorse a valere sul PAR YEI;

#### **RILEVATO CHE**

- a. con nota n. 0015851 del 09/07/2015 avente a oggetto: *PON Iniziativa Occupazione Giovani – Trasmissione dei nuovi massimali degli impegni articolati per Regione e termini di impegno risorse*, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato alle Regioni che il termine indicato all'art. 4 comma 3 delle Convenzioni stipulate con le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, entro cui provvedere alla eventuale rimodulazione delle risorse assegnate alle singole Misure dei Piani di Attuazione (30 settembre 2015), debba intendersi superato alla luce dalle più recenti indicazioni fornite dalla Commissione e dalla AdG del PON YOG.

#### **CONSIDERATO CHE**

- a. allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del PAR GG Campania occorre tener conto dell'effettivo trend di utilizzo delle singole misure e dei servizi, nonché delle scelte dei giovani destinatari e dell'andamento dell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul mercato regionale;
- b. i dati di monitoraggio relativi all'attuazione del PAR GG Campania hanno fatto registrare una buona performance della misura 5 "Tirocinii" ed un forte interesse alla misura del tessuto economico campano (pubblico-privato) e degli stessi destinatari, consentendo anche ai soggetti ospitanti di sostenere successivamente l'inserimento dei giovani tirocinanti;
- c. le misure 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo, 4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca, 6 "Servizio civile regionale" e 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (Selfemployment)" hanno fatto registrare uno scarso interesse del territorio e dei destinatari all'attuazione delle stesse;

- d. l'Assessore al lavoro, con nota prot. n. 155 del 27/01/2017, tenuto conto dei risultati della misura 5 e dei potenziali effetti occupazionali della stessa, ha chiesto di attivare le procedure per assicurare la prosecuzione della stessa, individuando risorse disponibili dalla rimodulazione delle misure meno performanti;
- e. con nota prot. n. 0074992 del 02/02/2017, la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, facendo seguito alla nota dell'Assessore di cui sopra, sulla base dei dati di monitoraggio delle procedure attuative, ha comunicato all'Autorità di Gestione del POR FSE, Organismo Intermedio del PAR, il valore delle rimodulazione delle dotazioni afferenti alle misure dello stesso programma;
- f. con nota prot. n. 81435 del 06/2/17, l'Organismo Intermedio del PAR, Autorità di Gestione FSE, ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la proposta di rimodulazione dei fondi PON YEI;
- g. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 0001758 del 13/02/17, ha autorizzato la riprogrammazione proposta dalla regione Campania dei fondi PON YEI come da tabella che segue:

| Misura   | Dotazione PAR vigente | Riprogrammazione     |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1-A Accoglienza e informazioni sul programma   |                       |                      |
| 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento   | € 5.880.000           | € 5.880.000          |
| 1-C Orientamento specialistico o di II livello   | € 15.600.000          | € 15.600.000         |
| 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo   | € 24.410.955          | € 17.087.668         |
| 2-B Reinserimento di giovani 15- 18enni in percorsi formativi                            |                       |                      |
| 3 Accompagnamento al lavoro  | € 16.200.000          | € 16.200.000         |
| 4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale                        |                       |                      |
| 4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere                            |                       |                      |
| 4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca                                     | € 3.000.000           | € 0,00               |
| 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica                              | € 70.420.000          | € 85.243.287         |
| 6 Servizio civile nazionale  | € 15.000.000          | € 15.000.000         |
| 6 Servizio civile regionale  | € 10.000.000          | € 8.000.000          |
| 7.1 Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa | € 2.500.000           | € 0,00               |
| 7.2 Supporto per l'accesso al credito agevolato  | € 18.180.000          | € 18.180.000         |
| 8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale                                  |                       |                      |
| 9. Bonus occupazionale   | € 10.420.000          | € 10.420.000         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 191.610.955</b>  | <b>€ 191.610.955</b> |

**ACQUISITO** il parere favorevole da parte della Programmazione Unitaria con nota protocollo n. 2017-5129/UDCP/GAB/VCG1 del 20/02/2017 U

### **RITENUTO**

- a. di dover disporre la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi PON YEI secondo la tabella di cui sopra;
- b. di dover demandare alla Direzione Generale della Programmazione Economica e del Turismo, nella quale è incardinata l'Autorità di Gestione del FSE, il compito di assumere tutte le iniziative di competenza dell'Organismo Intermedio necessarie per l'esecuzione degli indirizzi contenuti nella presente Deliberazione, ivi compresi i rapporti con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS;
- c. di dover demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili il compito di assumere tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione delle misure del PAR Campania, in coerenza con la riprogrammazione delle risorse definita con il presente provvedimento ed in conformità competenze attribuite con le Delibere di Giunta n. 117/2014, n. 514/2015 e n. 89/2016.

### **VISTI**

- a. Il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- b. il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- c. il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
- d. il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99
- e. la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- f. la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- g. l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini";
- h. la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, "Istituzione del servizio civile nazionale" (con modifiche del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43);
- i. la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- j. la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- k. il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- l. la nota prot. 40/0013970 del 11 aprile 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- m. il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1709/Segr D.G.2014 del 08/08/2014, modificato con i decreti direttoriali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015;
- n. la DDGRC n. 117 del 24/04/2014, n. 514 del 27/10/2015 e n. 89 del 08/03/2016;
- o. la nota dell'Assessore al lavoro prot. n. 155/2017;
- p. la nota della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili prot. n. 0074992/2017;
- q. la nota della DG51, Organismo intermedio del PAR Campania prot. n. n. 81435 del 06/2/17;
- r. la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. n. 0001758 del 13/02/17.

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

### **DELIBERA**

1. di disporre la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse finanziarie a valere sui fondi PON YEI secondo le specifiche di cui alla tabella che segue:

| Misura   | Dotazione PAR vigente | Riprogrammazione     |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1-A Accoglienza e informazioni sul programma   |                       |                      |
| 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento   | € 5.880.000           | € 5.880.000          |
| 1-C Orientamento specialistico o di II livello   | € 15.600.000          | € 15.600.000         |
| 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo   | € 24.410.955          | € 17.087.668         |
| 2-B Reinserimento di giovani 15- 18enni in percorsi formativi                            |                       |                      |
| 3 Accompagnamento al lavoro  | € 16.200.000          | € 16.200.000         |
| 4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale                        |                       |                      |
| 4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere                            |                       |                      |
| 4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca                                     | € 3.000.000           | € 0,00               |
| 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica                              | € 70.420.000          | € 85.243.287         |
| 6 Servizio civile nazionale  | € 15.000.000          | € 15.000.000         |
| 6 Servizio civile regionale  | € 10.000.000          | € 8.000.000          |
| 7.1 Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa | € 2.500.000           | € 0,00               |
| 7.2 Supporto per l'accesso al credito agevolato  | € 18.180.000          | € 18.180.000         |
| 8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale                                  |                       |                      |
| 9. Bonus occupazionale   | € 10.420.000          | € 10.420.000         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 191.610.955</b>  | <b>€ 191.610.955</b> |

2. di demandare alla Direzione della Programmazione Economica e del Turismo, nella quale è incardinata l'Autorità di Gestione del FSE, il compito di assumere tutte le iniziative di competenza dell'Organismo Intermedio necessarie per l'esecuzione degli indirizzi contenuti nella presente Deliberazione, ivi compresi i rapporti con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS;
3. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili il compito di assumere tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione delle misure del PAR Campania, in coerenza con la riprogrammazione delle risorse definita con il presente provvedimento ed in conformità competenze attribuite con le Delibere di Giunta n. 117/2014, n. 514/2015 e n. 89/2016.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Programmazione Unitaria, alle Direzioni Generali 5101, 5410, 5411, 5513 e al BURC per la pubblicazione.



## **Delibera della Giunta Regionale n. 53 del 07/02/2017**

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari  
opportunità,tempo liber

Oggetto dell'Atto:

**MODIFICA STATUTO DELL' AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI 2019.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

### **PREMESSO**

a) che l'art. 18 della Legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, stabilisce che "La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:

1. per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;
2. per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale;
3. per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse dei territori interessati;
4. per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano";

b) che con la medesima legge si istituisce l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU) per definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019. L'Agenzia è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Agenzia anche al fine di individuare un organismo consultivo di indirizzo per promuovere l'integrazione del grande evento sportivo con azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socio-economica del territorio della Area Metropolitana di Napoli e delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università campane. Con la medesima deliberazione la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia sulla base delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale oppure a valere su fondi nazionali ed europei, se concessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia;

c) che, in attuazione delle disposizioni del citato articolo 18 della legge regionale n. 6/2016, con deliberazione della Giunta regionale n. 174/2016, modificata con successiva deliberazione n. 461 del 2 agosto 2016 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;

### **RILEVATO**

che, con nota prot. n. 228/ARU del 6 febbraio 2017, il Direttore Generale dell'Agenzia ha trasmesso la delibera n. 1/2017 del 6.2.2017 con la quale il Comitato Direttivo dell'ARU propone - alla luce dell'istruttoria svolta dal Direttore Generale - la seguente modifica all'art. 12 dello Statuto dell'Agenzia regionale Universiadi – ARU 2019:

- "al comma 1 espungere la lettera d) e riformulare l'elenco come di seguito specificato:

- a) Area Istituzionale;
- b) Area Tecnica;
- c) Area Amministrativa;
- d) Area Marketing e Comunicazione.

sostituzione integrale del comma 4 come di seguito indicato:

4. L'Agenzia si avvale, in conformità alla disciplina vigente, di esperti nella materia sportiva e di organizzazione di manifestazioni sportive multidisciplinari.";

**RITENUTO** di dover approvare le indicate modifiche, in quanto volte ad un assetto più funzionale e snello dell'Agenzia e tali da perseguire il contenimento dei costi di funzionamento dell'ente;

### **VISTI**

la legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, articolo 18;  
il parere dell'Avvocatura regionale prot. ris. n. 01 del 7/02/2017;

**PROPONE** e la Giunta a voti unanimi

**DELIBERA**

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di modificare l'art. 12 dello Statuto dell'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 (ARU 2019) nei seguenti termini:

- al comma 1 espungere la lettera d) e riformulare l'elenco come di seguito specificato:
  - a) Area Istituzionale;
  - b) Area Tecnica;
  - c) Area Amministrativa;
  - d) Area Marketing e Comunicazione.

sostituire il comma 4 con il seguente:

“ 4. L'Agenzia si avvale in conformità alla disciplina vigente di esperti nella materia sportiva e di organizzazione di manifestazioni sportive multidisciplinari.”;

2. di trasmettere, per ogni adempimento di competenza, il presente provvedimento, con allegato il testo aggiornato dello Statuto, all'Agenzia regionale per le Universiadi, al Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo libero e al BURC per la pubblicazione.



*Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019*

## **STATUTO**

**(LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6, ARTICOLO 18)**

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
- ART. 2 – DENOMINAZIONE E LOGO
- ART. 3 – SEDE
- ART. 4 – ATTIVITÀ

### **CAPO II – ORGANI**

- ART. 5 – ORGANI
- ART. 6 – COMITATO DIRETTIVO E PRESIDENTE
- ART. 7 – DIRETTORE GENERALE
- ART. 8 – COMITATO DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI DELLA CAMPANIA
- ART. 9 – COMITATO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE
- ART. 10 – REVISORE UNICO DEI CONTI

### **CAPO III – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

- ART. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO GENERALE

### **CAPO IV – UFFICI, PERSONALE E MEZZI FINANZIARI**

- ART. 12 – ORGANIZZAZIONE OPERATIVA
- ART. 13 – RESPONSABILI DELLE AREE
- ART. 14 – UFFICI
- ART. 15 – PERSONALE
- ART. 16 – MEZZI FINANZIARI

### **CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI**

- ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 18 – CESSAZIONE DELL'AGENZIA

### **CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 19 – RINVIO
- ART. 20 – REGIME TRANSITORIO
- ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **(Principi generali e finalità)**

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (*“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e del rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016”*), per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019, in Campania, è istituita l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, di seguito denominata ARU 2019.
2. L'ARU 2019 è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
3. L'ARU 2019 opera in coerenza con gli indirizzi strategici impartiti dal Presidente della Regione Campania.

### **Articolo 2**

#### **(Denominazione e logo)**

1. L'Agenzia assume la denominazione di “ARU 2019”.
2. Il logo dell'Ente riporta la relativa denominazione sotto al logo della Regione Campania e la dicitura “Universiadi 2019”.

### **Articolo 3**

#### **(Sede)**

1. L'ARU 2019 ha la sede legale in Napoli, alla via S. Lucia, 81, nei locali della Giunta Regionale della Campania.
2. La sede legale dell'Agenzia può essere modificata con Deliberazione motivata del Comitato direttivo, previa comunicazione alla Regione Campania.

### **Articolo 4**

#### **(Attività)**

1. L'ARU 2019 è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI) nei rapporti con la Federazione Italiana Sport Universitari (FISU) e la gestione tecnica degli eventi sportivi. In particolare, l'ARU 2019 cura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) l'attuazione di tutti i compiti e le funzioni volti alla realizzazione delle Universiadi 2019, in conformità con il contratto di assegnazione della FISU;
  - b) la redazione dei Piani previsti dal contratto di assegnazione e di ogni altra attività di pianificazione necessaria per le Universiadi 2019;
  - c) la pianificazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e l'efficientamento dell'impiantistica sportiva, necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019, secondo la specifica programmazione;
  - d) la pianificazione e i conseguenti accordi attuativi con la Regione o con altri enti pubblici e/o privati per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla lettera a) (accoglienza, residenze, strutture ricettive, mense e trasporti etc.);

- e) l'organizzazione e la gestione dell'evento e di tutte le manifestazioni collegate o correlate con lo svolgimento delle Universiadi 2019, secondo specifica pianificazione;
- f) la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, connessa con l'evento.

## **CAPO II – ORGANI**

### **Articolo 5 (Organi)**

- 1. Sono organi dell'ARU 2019:
  - a) il Presidente;
  - b) il Comitato direttivo;
  - c) il Direttore Generale;
  - d) il Comitato di Rappresentanza degli Enti Locali della Campania;
  - e) il Comitato delle discipline sportive;
  - f) il Revisore unico dei conti.

### **Articolo 6 (Comitato direttivo e Presidente)**

- 1. Il Comitato direttivo (di seguito "Comitato") è costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, tra persone in possesso di comprovata esperienza direzionale e gestionale ovvero tra personalità del mondo accademico, sportivo o dell'ordinamento giudiziario.
- 2. Il Presidente del Comitato è Presidente dell'ARU 2019 e ha la rappresentanza legale della stessa.
- 3. Le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipano, previa rituale convocazione e senza diritto di voto, il Direttore Generale e i membri del Comitato Istituzionale Universiadi 2019 (CIU 2019) previsto dall'art. 18, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 6/2016.
- 4. Il Comitato cura l'attuazione del contratto di assegnazione delle Universiadi 2019 con la FISU ed in particolare:
  - a) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto;
  - b) adotta il bilancio di previsione ed il rendiconto generale, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
  - c) approva il programma di attività delle Universiadi e ogni altro Piano previsto dal contratto di assegnazione, comunque necessario per le Universiadi;
  - d) determina la dotazione organica dell'Ente, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
  - e) propone la nomina del Direttore Generale e dei Responsabili delle Aree;
  - f) nomina i componenti dei Comitati previsti dagli articoli 8 e 9 del presente Statuto;
  - g) approva i programmi operativi su proposta del Direttore Generale e predisposti dal Responsabile dell'Area competente;
  - h) esercita ogni altra competenza prevista dal presente Statuto.
- 5. Il Comitato trasmette alla Giunta Regionale, per la successiva approvazione:
  - a) il Piano di attuazione per le Universiadi 2019 e relative previsioni di spesa;
  - b) il bilancio di previsione ed il rendiconto;

- c) la proposta di dotazione organica dell'Ente.
6. Il Comitato approva, su proposta del Direttore Generale, i seguenti regolamenti:
- a) Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti;
  - c) Regolamento per gli affidamenti in economia e la disciplina dei relativi contratti;
  - d) Regolamento di contabilità;
  - e) Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza;
  - f) ogni ulteriore Regolamento che dovesse rendersi necessario per garantire la migliore efficacia, efficienza ed economicità della propria azione amministrativa e lo svolgimento delle Universiadi 2019.
7. L'incarico di Presidente e di componente del Comitato è conferito a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rinnovo per il tempo strettamente necessario alla chiusura delle attività dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni attribuite al Comitato direttivo sono riconosciute, a titolo di rimborso e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio, le spese documentate.
8. All'incarico di Presidente e di componente del Comitato si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla vigente normativa.
9. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, le funzioni sono assicurate fino alla nomina del nuovo Presidente dal componente più anziano, il quale sostituisce il Presidente anche nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni previsto dalla legge.

#### **Articolo 7 (Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale esercita tutti poteri di direzione e gestione in coerenza con gli atti e i provvedimenti del Comitato. Il Direttore Generale, in particolare:
- a) propone al Comitato l'adozione dei regolamenti e della pianta organica dell'Ente;
  - b) dà attuazione agli indirizzi del Comitato;
  - c) gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente;
  - d) svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici dell'ente, avocando a sé, in caso di inerzia, il compimento dei relativi atti.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato direttivo, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie d'interesse dell'Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro con il Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile fino al termine di durata dell'Agenzia, redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta, sentito il Comitato direttivo.
4. All'incarico di Direttore Generale si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 8**

### **(Comitato di Rappresentanza degli Enti Locali della Campania)**

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 6/2016, è istituito il Comitato di Rappresentanza dell'Area Metropolitana di Napoli, delle Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università Campane, quale organismo consultivo per promuovere l'integrazione dell'evento sportivo Universiadi 2019 con azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socioeconomica del territorio dell'Area Metropolitana di Napoli e delle Province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università Campane.
2. Il Comitato di rappresentanza è composto da:
  - a) il Sindaco della Città di Napoli con funzioni di Presidente;
  - b) un delegato del Presidente della Regione Campania;
  - c) il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato;
  - d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni della Campania (ANCI – Campania);
  - e) un rappresentante dell'Unione Province della Campania (UPI – Regione Campania);
  - f) due Rettori delle Università della Campania, designati dal Presidente della CRUI;
  - g) un rappresentante dell'Unioncamere della Campania.
3. Il funzionamento e i compiti del Comitato di rappresentanza di cui al presente articolo sono disciplinati con atto del Comitato direttivo.

## **Articolo 9**

### **(Comitato delle discipline sportive)**

1. È istituito il Comitato delle discipline sportive della Universiadi Napoli 2019.
2. Il Comitato delle Discipline Sportive ha funzioni consultive ed esprime parere obbligatorio su tutti gli atti di natura tecnico-sportiva connessi con la pianificazione e realizzazione della manifestazione Universiadi 2019.
3. Il Comitato delle Discipline Sportive è composto da 9 membri, di cui cinque su designazione del CUSI e quattro del CONI. A singole sedute, in coerenza con gli argomenti trattati, potranno essere invitati i rappresentanti delle singole Federazioni Nazionali competenti, senza diritto di voto.
4. Il Comitato delle Discipline Sportive è nominato dal Consiglio direttivo, che approva apposito disciplinare al fine del relativo funzionamento.

## **Articolo 10**

### **(Revisore unico dei conti)**

1. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i Revisori Contabili iscritti negli albi dei revisori dei conti della Regione Campania.
2. Il Revisore unico provvede all'organizzazione dei lavori ed esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARU 2019. In particolare:
  - a) vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
  - b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
  - c) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
  - d) esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

- e) redige la relazione sul conto consuntivo;
  - f) trasmette al Comitato direttivo e al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all'anno precedente;
  - g) fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Comitato direttivo e al Presidente della Giunta regionale delle eventuali irregolarità riscontrate.
3. Al Revisore unico spetta un'indennità annua, determinata all'atto della nomina in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
  4. Il Revisore unico resta in carica per un triennio, salvo rinnovo per il tempo necessario alla chiusura delle attività dell'Agenzia.
  5. All'incarico di Revisore unico si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla vigente normativa.
  6. Il Revisore unico decade dalla carica:
    - a) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
    - b) in caso di assenza, anche se motivata, per un periodo superiore a sei mesi consecutivi;
    - c) in caso di gravi e reiterate inadempienze.
  7. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.

### **CAPO III – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

#### **Articolo 11**

##### **(Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto generale)**

1. L'esercizio finanziario dell'ARU 2019 coincide con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale sono adottati dal Comitato direttivo su proposta del Direttore Generale e sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale corredati dai pareri del Revisore unico.

### **CAPO IV – UFFICI, PERSONALE E MEZZI FINANZIARI**

#### **Articolo 12**

##### **(Organizzazione operativa)**

1. L'organizzazione operativa dell'Agenzia si articola nelle seguenti quattro Aree Dirigenziali:
  - a) Area Istituzionale;
  - b) Area Tecnica;
  - c) Area Amministrativa;
  - d) Area Marketing e Comunicazione.
2. Le specifiche competenze affidate a ciascuna Area e la organizzazione degli uffici saranno individuate con apposito Regolamento approvato del Comitato, su proposta del Direttore.
3. La responsabilità delle Aree verrà attribuita dal Direttore generale, previa delibera d'individuazione di soggetti di comprovata professionalità nei settori di riferimento,

adottata dal Comitato in esito a procedura d'interpello rivolta prioritariamente a dirigenti e funzionari della Regione Campania.

4. L'Agenzia si avvale, in conformità alla disciplina vigente, di esperti nella materia sportiva e di organizzazione di manifestazioni sportive multidisciplinari.

### **Articolo 13 (Responsabili delle Aree)**

1. I Responsabili delle Aree dell'ARU 2019:

- a) curano l'attuazione dei piani e dei programmi predisposti dal Comitato, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione, anche esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate relativi allo specifico ufficio;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli Uffici da essi dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi, in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

### **Articolo 14 (Uffici)**

1. In relazione alle attività dell'ARU 2019, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni e integrazioni nonché le norme in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

2. L'ARU 2019 disciplina con apposito Regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi. Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.

3. L'ARU 2019 tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

### **Articolo 15 (Personale)**

1. L'Agenzia si avvale del personale comandato o distaccato dalla Regione Campania o da altri Enti Pubblici.

2. Gli oneri per il personale comandato sono a carico dell'Agenzia.

### **Articolo 16 (Mezzi finanziari)**

1. L'ARU 2019 dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
- b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- c) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento delle Universiadi 2019;

- d) entrate derivanti dal Piano di *Marketing* ed altri introiti connessi con le Universiadi 2019;
- e) ogni altra entrata o provento connesso con l'evento.

## **CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **Articolo 17 (Vigilanza e controllo)**

1. Il controllo e la vigilanza sull'attività dell'Agenzia sono riservati alla Giunta Regionale della Campania.
2. Sono fatte salve le attribuzioni del Revisore unico dei conti.

### **Articolo 18 (Cessazione dell'Agenzia)**

1. L'Agenzia cesserà con la conclusione delle Universiadi e dei relativi adempimenti di rendicontazione finale.

## **CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 19 (Rinvio)**

1. Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai Regolamenti vigenti.

### **Articolo 20 (Regime transitorio)**

1. In fase di prima attuazione, nelle more della costituzione degli organi di cui agli articoli 6 e 7, le funzioni attribuite dal presente Statuto al Comitato e al Direttore Generale sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione dalla Giunta Regionale.

### **Articolo 21 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



## **Delibera della Giunta Regionale n. 92 del 21/02/2017**

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

ADOZIONE "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO" PER IL TRIENNIO 2017/2019 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 BIS E 41 DEL D.LGS.VO N. 118/2011.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

## **PREMESSO**

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2017, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania ripartendo le Entrate in Titoli, Tipologie e Categorie e le Spese in Missioni, Programmi e Macroaggregati;
- c. che la Giunta regionale, con deliberazione n. 59 del 7 febbraio 2017, ha approvato il bilancio gestionale 2017-2019 ripartendo le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnando ai dirigenti titolari dei centri responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, raccordando i capitoli di entrata e di spesa almeno al quarto livello del piano dei conti;

## **PREMESSO, altresì, che**

- a. ai sensi dell'articolo 18-bis del D. Lgs.vo n. 118/2011 come successivamente modificato ed integrato dal D. lgs.vo n. 126/2014 “1. *Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.* 2. *Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).* 3. ( ... ) 4. *Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.”;*
- b. ai sensi dell'articolo 41 del già citato D. Lgs.vo n. 118/2011 come successivamente modificato ed integrato dal D. lgs.vo n. 126/2014 “*Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis”;*

## **CONSIDERATO**

- a. che il decreto Ministeriale concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano richiamato al comma 4 dell'articolo 18 bis del D. lgs.vo n. 118/2011 approvato il 9 dicembre 2015 ha stabilito che: *“1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione. 2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il «Piano degli indicatori» di cui all'art. 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il «Piano» di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. 4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.”;*
- b. che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al d.lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii., il piano è definito come lo *“strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione”*, ed è trasmesso al Consiglio Regionale;

## VISTO

- a. l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante l'accesso ai dati e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni), che detta disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”;
- b. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) tra cui è indicato anche il piano degli indicatori;

**RITENUTO necessario** dover approvare il piano nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, ai sensi dell'articolo 18bis del D.lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015

**PROPONE**, e la Giunta in conformità a voto unanime

## DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, composto dagli schemi di cui all’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, concernenti rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici – parte entrata (composizione delle entrate e capacità di riscossione) e parte spesa (composizione delle spese e capacità di pagamento);
2. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie le attività prodromiche alla pubblicazione del Piano sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione nella sezione Trasparenza ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs.vo n. 33/2013 e alla trasmissione alla BDAP ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12.05.2016;
3. di inviare il presente provvedimento:
  - 3.1 al Consiglio Regionale ai sensi del paragrafo 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 del D. lgs.vo n. 118/2011;
  - 3.2 alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle Strutture di Missione, alla Struttura di Supporto tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta e, per loro tramite, ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali;
  - 3.3 all’ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE                      | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali)   |         |         |   |       |       |  |        |        |        |
|---|---|---|---------|---------|---|-------|-------|--|--------|--------|--------|
|   |   | TOTALE MISSIONI   |         |         | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |       |       | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |        |        |        |
|   |   | 2017  | 2018    | 2019    | 2017  | 2018  | 2019  | 2017                                   | 2018   | 2019   |        |
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b> |   |   |         |         |   |       |       |  |        |        |        |
| 1.1                                       | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)                  | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013) (*) | 21,61%  | 21,43%  | 21,55%  | 0,13% | 0,13% | 0,13%                                  | 25,63% | 25,37% | 24,75% |
| <b>2 Entrate correnti</b>                 |   |   |         |         |   |       |       |  |        |        |        |
| 2.1                                       | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti      | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 101,33% | 102,85% | 103,00%                                       |       |       |  |        |        |        |
| 2.2                                       | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente                                  | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 82,85%  |         |   |       |       |  |        |        |        |
| 2.3                                       | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie       | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 58,01%  | 58,88%  | 58,97%  |       |       |  |        |        |        |
| 2.4                                       | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie            | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)   | 48,06%  |         |   |       |       |  |        |        |        |
| <b>3 Spese di personale</b>               |   |   |         |         |   |       |       |  |        |        |        |
| 3.1                                       | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)   | 2,50%   | 2,47%   | 2,42%   | 0,17% | 0,16% | 0,16%                                  | 13,94% | 14,89% | 14,70% |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE                   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali)   |         |         |   |        |        |  |         |        |         |  |  |  |
|--|---|---|---------|---------|---|--------|--------|--|---------|--------|---------|--|--|--|
|  |   | TOTALE MISSIONI   |         |         | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |        |        | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |         |        |         |  |  |  |
|  |   | 2017  | 2018    | 2019    | 2017  | 2018   | 2019   | 2017                                   | 2018    | 2019   |         |  |  |  |
| 3.2                                    | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br><br><i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>  | Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) |         |         |   |        |        |  |         |        |         |  |  |  |
| 3.3                                    | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br><br><i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i> | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)  | 2,55%   | 2,29%   | 1,83%   | 18,50% | 18,89% | 19,29%                                 | 1,62%   | 1,32%  | 0,80%   |  |  |  |
| 3.4                                    | Spesa di personale procapite<br><br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)  | Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   | € 53,48 | € 52,12 | € 50,91                                       | € 2,95 | € 2,88 | € 2,83                                 | € 50,57 | € 49,4 | € 48,09 |  |  |  |
| <b>4 Esternalizzazione dei servizi</b> |   |   |         |         |   |        |        |  |         |        |         |  |  |  |
| 4.1                                    | Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamanti di competenza spese Titolo I al netto del FPV   | 6,02%   | 5,92%   | 5,97%   | 0,10%  | 0,10%  | 0,10%                                  | 35,17%  | 37,25% | 37,84%  |  |  |  |
| <b>5 Interessi passivi</b>             |   |   |         |         |   |        |        |  |         |        |         |  |  |  |
| 5.1                                    | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)   | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")  | 1,75%   | 1,68%   | 1,63%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                  | 1,75%   | 1,68%  | 1,63%   |  |  |  |
| 5.2                                    | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi  | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,43%   | 0,45%   | 0,47%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                  | 0,43%   | 0,45%  | 0,47%   |  |  |  |
| 5.3                                    | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi  | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  | 0,11%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                                  | 0,11%   | 0,11%  | 0,11%   |  |  |  |
| <b>6 Investimenti</b>                  |   |   |         |         |   |        |        |  |         |        |         |  |  |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE           | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali)   |      |          |   |         |         |  |        |          |          |         |
|--------------------------------|--|---|------|----------|---|---------|---------|--|--------|----------|----------|---------|
|                                |  | TOTALE MISSIONI   |      |          | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |         |         | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |        |          |          |         |
|                                |  | 2017  | 2018 | 2019     | 2017  | 2018    | 2019    | 2017                                   | 2018   | 2019     |          |         |
| 6.1                            | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale   | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV  |      | 11,65%   | 9,59%   | 3,31%   | 0,00%   | 0,00%                                  | 0,00%  | 43,19%   | 39,92%   | 17,78%  |
| 6.2                            | Investimenti diretti procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)         | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  |      | € 50,33  | € 26,33                                       | € 6,66  | € 0,00  | € 0,00                                 | € 0,00 | € 50,33  | € 26,33  | € 6,66  |
| 6.3                            | Contributi agli investimenti procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  |      | € 236,15 | € 200,61                                      | € 66,48 | € 0,01  | € 0,00                                 | € 0,00 | € 236,14 | € 200,60 | € 66,48 |
| 6.4                            | Investimenti complessivi procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)     | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  |      | € 286,48 | € 226,94                                      | € 73,14 | € 0,01  | € 0,00                                 | € 0,00 | € 286,47 | € 226,93 | € 73,13 |
| 6.5                            | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                     | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  |      | 33,25%   | 42,39%  | 136,73% |         |  |        |          |          |         |
| 6.6                            | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie               | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  |      | 0,00%    | 0,00%   | 0,00%   |         |  |        |          |          |         |
| 6.7                            | Quota investimenti complessivi finanziati da debito  | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) |      | 0,00%    | 0,00%   | 0,00%   |         |  |        |          |          |         |
| <b>7 Debiti non finanziari</b> |  |   |      |          |   |         |         |  |        |          |          |         |
| 7.1                            | Indicatore di smaltimento debiti commerciali   | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")  |      | 70,26%   |   |         | 100,00% |  |        | 99,27%   |          |         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali)   |        |        |   |       |       |  |        |        |
|--|--|---|--------|--------|---|-------|-------|--|--------|--------|
|  |  | TOTALE MISSIONI   |        |        | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |       |       | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |        |        |
|  |  | 2017  | 2018   | 2019   | 2017  | 2018  | 2019  | 2017                                   | 2018   | 2019   |
| 7.2  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] |        |        |   |       |       |  |        |        |
|  |  | 86,18%  |        |        | 83,18%  |       |       | 96,47%                                 |        |        |
| <b>8 Debiti finanziari</b>   |  |   |        |        |   |       |       |  |        |        |
| 8.1  | Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)   |        |        |   |       |       |  |        |        |
| 8.2  | Sostenibilità debiti finanziari  | 22,70%  | 22,51% | 22,07% | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 22,70%                                 | 22,51% | 22,07% |
| 8.3  | Indebitamento procapite (in valore assoluto)                           | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  |        |        |   |       |       |  |        |        |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b> |  |   |        |        |   |       |       |  |        |        |
| 9.1  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto          | 0,00%   |        |        |   |       |       |  |        |        |
| 9.2  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto              | 0,00%   |        |        |   |       |       |  |        |        |
| 9.3  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                       | 231,94%   |        |        |   |       |       |  |        |        |
| 9.4  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                         | 103,94%   |        |        |   |       |       |  |        |        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali)   |        |        |   |       |       |  |        |        |       |
|---|--|---|--------|--------|---|-------|-------|--|--------|--------|-------|
|   |  | TOTALE MISSIONI   |        |        | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |       |       | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |        |        |       |
|   |  | 2017  | 2018   | 2019   | 2017  | 2018  | 2019  | 2017                                   | 2018   | 2019   |       |
| <b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |  |   |        |        |   |       |       |  |        |        |       |
| 10.1  | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio               | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)   | 1,56%  | 1,56%  | 1,56%   |       |       |  |        |        |       |
| 10.2  | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                        | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)   |        |        |   |       |       |  |        |        |       |
| 10.3  | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                          | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 0,53%  | 0,53%  | 0,54%   |       |       |  |        |        |       |
| 10.4  | Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |       |       |  |        |        |       |
| <b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>                                     |  |   |        |        |   |       |       |  |        |        |       |
| 11.1  | Utilizzo del FPV   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio<br><br><i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 25,21% | 25,94% | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00%                                  | 25,21% | 25,94% | 0,00% |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE                    | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)<br>(dati percentuali)                |       |       |   |       |       |  |        |        |        |
|---|--|--|-------|-------|---|-------|-------|--|--------|--------|--------|
|   |  | TOTALE MISSIONI  |       |       | SOLO PER MISSIONE 13 -<br>TUTELA DELLA SALUTE |       |       | TUTTE LE SPESE AL NETTO<br>MISSIONE 13 |        |        |        |
|   |  | 2017   | 2018  | 2019  | 2017  | 2018  | 2019  | 2017                                   | 2018   | 2019   |        |
| <b>12 Partite di giro e conto terzi</b> |  |  |       |       |   |       |       |  |        |        |        |
| 12.1                                    | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata<br><br><i>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>             | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate               | 5,84% | 5,84% | 5,83%   |       |       |  |        |        |        |
| 12.2                                    | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita<br><br><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i> | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza <b>del titolo I</b> della spesa | 6,11% | 6,21% | 6,22%   | 0,00% | 0,00% | 0,00%                                  | 36,18% | 39,61% | 40,00% |

(\*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.  
Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |   |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---|
|                  |  | Esercizio 2017:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2018:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa<br>esercizio 2017/<br>(previsioni competenza +<br>residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti / Media<br>accertamenti nei tre esercizi<br>precedenti (*) |
| <b>TITOLO 1:</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |  |  |  |  |  |   |
| 10101            | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 8,00%  | 8,28%  | 8,69%  | 7,24%  | 100,00%  | 83,82%  |
| 10102            | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità   | 28,92%   | 29,75%   | 31,27%   | 29,28%   | 100,00%  | 96,42%  |
| 10103            | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   |  |  |  |  |  |   |
| 10104            | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,23%  | 0,00%  | 92,49%  |
| 10301            | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 23,33%   | 24,00%   | 25,22%   | 22,43%   | 100,00%  | 87,56%  |
| <b>10000</b>     | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | <b>60,25%</b>  | <b>62,03%</b>  | <b>65,18%</b>  | <b>59,18%</b>  | <b>75,00%</b>  | <b>90,07%</b>   |
| <b>TITOLO 2:</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |  |  |  |  |  |   |
| 20101            | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 5,04%  | 4,74%  | 4,88%  | 6,23%  | 100,00%  | 86,07%  |
| 20102            | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  |  |  |  |  |  |   |
| 20103            | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,37%  | 100,00%  | 95,55%  |
| 20104            | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   |  |  |  |  |  |   |
| 20105            | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%  | 80,37%  |
| <b>20000</b>     | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   | <b>5,04%</b>   | <b>4,74%</b>   | <b>4,88%</b>   | <b>6,60%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>87,33%</b>   |
| <b>TITOLO 3:</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |  |  |  |  |  |   |
| 30100            | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 2,63%  | 2,20%  | 2,32%  | 1,40%  | 100,00%  | 69,59%  |
| 30200            | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,12%  | 0,10%  | 0,10%  | 0,09%  | 100,00%  | 80,28%  |
| 30300            | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,06%  | 0,07%  | 0,08%  | 0,50%  | 100,00%  | 100,00%   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia  | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |   |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|                   |   | Esercizio 2017:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2018:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa<br>esercizio 2017/<br>(previsioni competenza +<br>residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti / Media<br>accertamenti nei tre esercizi<br>precedenti (*) |
| 30400             | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale                   |  |  |  |  |  |   |
| 30500             | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      | 0,37%  | 0,25%  | 0,26%  | 0,65%  | 100,00%  | 93,89%  |
| <b>30000</b>      | <b>Totale titolo 3 : Entrate extratributarie</b>                      | <b>3,18%</b>   | <b>2,63%</b>   | <b>2,76%</b>   | <b>2,65%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>85,94%</b>   |
| <b>TITOLO 4 :</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                                      |  |  |  |  |  |   |
| 40100             | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                              |  |  |  |  |  |   |
| 40200             | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | 7,07%  | 5,45%  | 0,74%  | 10,38%   | 100,00%  | 20,33%  |
| 40300             | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| 40400             | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%  | 99,74%  |
| 40500             | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,12%  | 0,00%  | 12,86%  |
| <b>40000</b>      | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                     | <b>7,07%</b>   | <b>5,45%</b>   | <b>0,74%</b>   | <b>10,51%</b>  | <b>66,67%</b>  | <b>44,31%</b>   |
| <b>TITOLO 5:</b>  | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                   |  |  |  |  |  |   |
| 50100             | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                    | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%  | 100,00%   |
| 50200             | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   |
| 50300             | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine             | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| 50400             | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie    | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,68%  | 0,00%  | 100,00%   |
| <b>50000</b>      | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,69%</b>   | <b>50,00%</b>  | <b>100,00%</b>  |
| <b>TITOLO 6:</b>  | <b>Accensione prestiti</b>  |  |  |  |  |  |   |
| 60100             | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                     |  |  |  |  |  |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017.**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo Tipologia      | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |   |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|---|
|                       |   | Esercizio 2017:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2018:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa<br>esercizio 2017/<br>(previsioni competenza +<br>residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti / Media<br>accertamenti nei tre esercizi<br>precedenti (*) |
| 60200                 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 2,17%  | 0,00%  | 100,00%   |
| 60300                 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 2,85%  | 100,00%  | 100,00%   |
| 60400                 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 |  |  |  |  |  |   |
| <b>60000</b>          | <b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                                 | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>5,02%</b>   | <b>50,00%</b>  | <b>100,00%</b>  |
| <b>TITOLO 7:</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |  |  |  |  |  |   |
| 70100                 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 5,13%  | 5,28%  | 5,55%  | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   |
| <b>70000</b>          | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>        | <b>5,13%</b>   | <b>5,28%</b>   | <b>5,55%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>TITOLO 9:</b>      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |  |  |  |  |  |   |
| 90100                 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 19,11%   | 19,66%   | 20,66%   | 15,18%   | 100,00%  | 92,77%  |
| 90200                 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 0,21%  | 0,22%  | 0,23%  | 0,17%  | 100,00%  | 92,73%  |
| <b>90000</b>          | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>           | <b>19,33%</b>  | <b>19,88%</b>  | <b>20,89%</b>  | <b>15,35%</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>92,75%</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>80,21%</b>  | <b>75,05%</b>   |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

|   |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)             |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
|   |   |   | ESERCIZIO 2017  |  |  | ESERCIZIO 2018  |  |   | ESERCIZIO 2019   |   |   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV / Media Totale FPV |   |   |   |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01  | Organi istituzionali  | 0,38%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,37%   | 0,00%  | 0,38%   | 0,00%  | 0,33%   | 0,00%                                   | 34,55%  |   |   |
|   | 02  | Segreteria generale   | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                   | 0,00%   |   |   |
|   | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 0,32%   | 0,00%  | 99,90%   | 0,32%   | 0,00%  | 0,33%   | 0,00%  | 1,77%   | 26,14%                                  | 48,76%  |   |   |
|   | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 0,15%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,15%   | 0,00%  | 0,16%   | 0,00%  | 0,11%   | 0,00%                                   | 12,77%  |   |   |
|   | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 0,14%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,12%   | 0,00%  | 0,12%   | 0,00%  | 0,10%   | 0,00%                                   | 44,03%  |   |   |
|   | 06  | Ufficio tecnico   | 0,07%   | 0,00%  | 99,97%   | 0,07%   | 0,00%  | 0,08%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                                   | 36,54%  |   |   |
|   | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                                   | 41,90%  |   |   |
|   | 08  | Statistica e sistemi informativi  | 0,05%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,05%   | 0,00%  | 0,05%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%                                   | 40,34%  |   |   |
|   | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,04%                                   | 36,43%  |   |   |
|   | 10  | Risorse umane   | 0,18%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,18%   | 0,00%  | 0,19%   | 0,00%  | 1,44%   | 0,00%                                   | 40,65%  |   |   |
|   | 11  | Altri servizi generali  | 0,06%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,06%   | 0,00%  | 0,06%   | 0,00%  | 0,05%   | 0,03%                                   | 30,63%  |   |   |
|   | 12  | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,06%   | 0,00%  | 66,28%   | 0,05%   | 0,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 3,04%   | 0,00%                                   | 29,12%  |   |   |
|   | <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>1,45%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>97,18%</b>  | <b>1,40%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>1,42%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>6,92%</b>   | <b>26,20%</b>   | <b>32,98%</b>                           |   |   |   |
| Missione 02 Giustizia                                     | 01  | Uffici giudiziari   |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |
|   | 02  | Casa circondariale e altri servizi  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per la giustizia                                    |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |
|   |   | <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                            | <b>0,00%</b>  |   |   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01  | Polizia locale e amministrativa   | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                   | 29,59%  |   |   |
|   | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%                                   | 26,67%  |   |   |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per la giustizia                                    | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,05%                                   | 18,37%  |   |   |
|   |   | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | <b>0,01%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,01%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,02%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,01%</b>  | <b>0,05%</b>                            | <b>24,88%</b>   |   |   |
|   | 01  | Istruzione prescolastica  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%                                   | 0,00%   |   |   |
|   | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                                    | 0,12%   | 1,51%  | 100,00%  | 0,11%   | 0,00%  | 0,11%   | 0,00%  | 0,20%   | 0,42%                                   | 37,83%  |   |   |
|   | 03  | Edilizia scolastica   | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,80%                                   | 5,67%   |   |   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

|   |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)             |  |  |   |  |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)             |  |  |   |  |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
|   |   |   | ESERCIZIO 2017  |  |  | ESERCIZIO 2018  |  |  | ESERCIZIO 2019  |  |  | (dati percentuali)   |  |   |  |
|   |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 04  | Istruzione universitaria  | 0,23%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,24%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,25%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,28%  | 0,00%  | 22,34%  |  |
|   | 05  | Istruzione tecnica superiore  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |  |
|   | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%  | 47,43%  |  |
|   | 07  | Diritto allo studio   | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 6,67%   |  |
|   | 08  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio           | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,21%  | 0,00%  | 42,50%  |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | <b>0,37%</b>  | <b>1,51%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,37%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,38%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,72%</b>   | <b>1,22%</b>   | <b>23,20%</b>  |  |   |  |
|   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 13,31%  |  |
|   | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,23%   | 0,00%  | 97,18%   | 0,22%   | 0,00%  | 0,22%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,17%  | 0,00%  | 0,00%  | 22,19%  |  |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali   | 0,23%   | 0,00%  | 98,30%   | 0,15%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,36%  | 0,00%  | 0,00%  | 30,17%  |  |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | <b>0,46%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>98,49%</b>  | <b>0,37%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,22%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,54%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>21,89%</b>  |  |   |  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01  | Sport e tempo libero  | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 9,30%   |  |
|   | 02  | Giovani   | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,02%  | 8,42%   |  |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero           | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,08%  | 0,00%  | 30,31%  |  |
|   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>              |   | <b>0,02%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,02%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,02%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,08%</b>   | <b>0,02%</b>   | <b>16,01%</b>  |  |   |  |
| Missione 07 Turismo   | 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,09%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,07%  | 0,00%  | 0,00%  | 32,65%  |  |
|   | 02  | Politica regionale unitaria per il turismo                                      | 0,03%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,06%  | 0,00%  | 0,00%  | 18,49%  |  |
|   | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   |   | <b>0,12%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,01%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,01%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,14%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>25,57%</b>  |  |   |  |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         | 01  | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,02%   | 0,00%  | 99,49%   | 0,02%   | 0,00%  | 0,03%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,21%  | 0,00%  | 0,00%  | 24,24%  |  |
|   | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,20%   | 0,00%  | 90,46%   | 0,18%   | 0,00%  | 0,09%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,23%  | 8,69%  | 0,00%  | 9,58%   |  |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | 0,19%   | 0,00%  | 89,91%   | 0,20%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,78%  | 0,00%  | 0,00%  | 14,28%  |  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

|  |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)             |  |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
|  |   |   | ESERCIZIO 2017  |  |  | ESERCIZIO 2018  |  |  | ESERCIZIO 2019  |  |  |  |
|  |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) |
| <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   |   | <b>0,41%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>93,28%</b>  | <b>0,40%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,12%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>1,23%</b>   | <b>8,69%</b>   | <b>16,03%</b>  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente               | 01  | Difesa del suolo  | 0,08%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,08%   | 0,00%  | 0,08%  | 0,00%   | 0,10%  | 0,00%  | 28,99%   |
|  | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%  | 0,00%   | 0,05%  | 0,00%  | 48,05%   |
|  | 03  | Rifiuti   | 0,82%   | 0,00%  | 99,93%   | 0,74%   | 0,00%  | 0,73%  | 0,00%   | 0,50%  | 8,87%  | 27,88%   |
|  | 04  | Servizio idrico integrato   | 0,78%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,66%   | 0,00%  | 0,69%  | 0,00%   | 0,69%  | 0,00%  | 37,56%   |
|  | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                         | 0,16%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,17%   | 0,00%  | 0,17%  | 0,00%   | 0,10%  | 0,00%  | 39,30%   |
|  | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,13%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%   | 0,04%  | 0,00%  | 30,34%   |
|  | 07  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |  | 0,00%  |  |
|  | 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,05%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,04%   | 0,00%  | 0,04%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 59,34%   |
|  | 09  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 2,93%   | 0,55%  | 99,01%   | 2,48%   | 0,74%  | 0,00%  | 0,74%   | 1,07%  | 6,84%  | 26,03%   |
| <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   | <b>4,97%</b>  | <b>0,55%</b>   | <b>99,88%</b>  | <b>4,17%</b>  | <b>0,74%</b>   | <b>1,74%</b>   | <b>0,74%</b>  | <b>2,54%</b>   | <b>15,71%</b>  | <b>33,06%</b>  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità  | 01  | Trasporto ferroviario   | 1,53%   | 0,00%  | 97,86%   | 1,56%   | 0,00%  | 1,64%  | 0,00%   | 2,03%  | 0,00%  | 35,34%   |
|  | 02  | Trasporto pubblico locale   | 1,38%   | 0,00%  | 100,00%  | 1,35%   | 0,00%  | 1,42%  | 0,00%   | 2,56%  | 0,00%  | 44,92%   |
|  | 03  | Trasporto per vie d'acqua   | 0,06%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,07%   | 0,00%  | 0,07%  | 0,00%   | 0,09%  | 0,00%  | 45,80%   |
|  | 04  | Altre modalità di trasporto   | 0,03%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%  | 0,00%   | 0,02%  | 0,00%  | 26,04%   |
|  | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 0,13%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,08%   | 0,00%  | 0,02%  | 0,00%   | 0,49%  | 1,39%  | 8,78%  |
|  | 06  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità                          | 1,22%   | 0,00%  | 100,00%  | 1,04%   | 0,00%  | 0,14%  | 0,00%   | 1,55%  | 0,00%  | 19,91%   |
|  | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |   | <b>4,37%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>99,64%</b>   | <b>4,13%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>3,31%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>6,75%</b>   | <b>1,39%</b>   |
| Missione 11 Soccorso civile  | 01  | Sistema di protezione civile  | 0,32%   | 18,86%   | 99,98%   | 0,20%   | 0,00%  | 0,12%  | 0,00%   | 0,06%  | 3,25%  | 10,32%   |
|  | 02  | Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 2,95%  |
|  | 03  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                              | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,06%  | 0,00%  | 19,85%   |
|  | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                   |   |   | <b>0,34%</b>   | <b>18,86%</b>  | <b>99,99%</b>   | <b>0,21%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,13%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,12%</b>   | <b>3,25%</b>   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

|   |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)             |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)     |  |  |   |  |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|   |   |   | ESERCIZIO 2017  |  |  | ESERCIZIO 2018  |  | ESERCIZIO 2019  |  |  | (dati percentuali)                                 |   |  |
|   |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,02%  | 0,00%  | 32,64%  |  |
|   | 02  | Interventi per la disabilità  | 0,19%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,21%   | 0,00%  | 0,21%   | 0,00%  | 0,06%  | 0,00%  | 34,27%  |  |
|   | 03  | Interventi per gli anziani  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |  |
|   | 04  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%  | 31,28%  |  |
|   | 05  | Interventi per le famiglie  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%  | 23,89%  |  |
|   | 06  | Interventi per il diritto alla casa   | 0,01%   | 0,00%  | 84,16%   | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,09%  | 0,00%  | 15,89%  |  |
|   | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,31%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,32%  | 0,00%  | 29,95%  |  |
|   | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 23,35%  |  |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |  |
|   | 10  | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia   | 0,13%   | 0,00%  | 96,23%   | 0,14%   | 0,00%  | 0,13%   | 0,00%  | 0,12%  | 0,00%  | 35,12%  |  |
|   | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>0,69%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>97,82%</b>  | <b>0,41%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,40%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,64%</b>   | <b>0,00%</b>                                       | <b>25,15%</b>   |  |
| Missione 13 Tutela della salute                           | 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 47,17%  | 0,00%  | 83,82%   | 48,50%  | 0,00%  | 50,81%  | 0,00%  | 52,78%   | 0,54%  | 44,91%  |  |
|   | 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%  | 0,46%   |  |
|   | 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|   | 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,88%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,91%   | 0,00%  | 0,96%   | 0,00%  | 1,14%  | 0,00%  | 47,18%  |  |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,10%  | 0,00%  | 14,12%  |  |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
|   | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,42%  | 0,00%  | 44,79%  |  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

|   |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)             |  |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
|   |   |   | ESERCIZIO 2017  |  |  | ESERCIZIO 2018  |  |  | ESERCIZIO 2019  |  |  |   |
|   |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni       | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) |
|   | 08  | Politica regionale unitaria per la tutela della salute  | 0,00%   | 0,00%  | 89,59%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,26%  | 0,00%  | 30,29%  |
|   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                   |   | <b>48,08%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>95,57%</b>  | <b>49,43%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>51,79%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>54,73%</b>  | <b>0,54%</b>   | <b>30,29%</b>   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,03%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%   | 0,18%  | 0,39%  | 15,83%  |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%  | 0,00%  | 17,84%  |
|   | 03  | Ricerca e innovazione   | 0,08%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,04%  | 0,00%  | 16,26%  |
|   | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,03%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,03%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 05  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                      | 0,03%   | 0,00%  | 97,87%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,97%  | 0,00%  | 28,53%  |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>  |   | <b>0,17%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>99,57%</b>  | <b>0,05%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,05%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>1,20%</b>   | <b>0,39%</b>   | <b>15,69%</b>   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,01%  | 0,00%  | 47,17%  |
|   | 02  | Formazione professionale  | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 5,49%   |
|   | 03  | Sostegno all'occupazione  | 0,09%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,10%   | 0,00%  | 0,09%  | 0,00%   | 0,11%  | 0,00%  | 20,51%  |
|   | 04  | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 0,75%   | 0,00%  | 98,63%   | 0,60%   | 0,00%  | 0,39%  | 0,00%   | 0,33%  | 0,00%  | 26,47%  |
|   | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | <b>0,86%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>99,66%</b>  | <b>0,71%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,49%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,46%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>24,91%</b>   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 0,38%   | 0,09%  | 100,00%  | 0,39%   | 0,00%  | 0,40%  | 0,00%   | 0,13%  | 0,02%  | 25,48%  |
|   | 02  | Caccia e pesca  | 0,02%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,02%   | 0,00%  | 0,02%  | 0,00%   | 0,01%  | 0,00%  | 11,55%  |
|   | 03  | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 0,28%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,19%   | 0,00%  | 0,19%  | 0,00%   | 0,22%  | 0,00%  | 29,53%  |
|   | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |   | <b>0,68%</b>  | <b>0,09%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,59%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,60%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,36%</b>   | <b>0,02%</b>   | <b>22,19%</b>   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 01  | Fonti energetiche   | 0,01%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,01%   | 0,00%  | 0,01%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|   | 02  | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche       | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,05%  | 0,00%  | 39,26%  |
|   | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | <b>0,01%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,01%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,01%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,05%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>19,63%</b>   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

|  |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)             |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |  |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
|  |  |  | ESERCIZIO 2017  |  |  | ESERCIZIO 2018  |  |   | ESERCIZIO 2019   |  |  |   |
|  |  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                    | 1,02%   | 0,00%  | 99,97%   | 1,05%   | 0,00%  | 1,16%   | 0,00%  | 1,21%  | 2,19%  | 43,53%  |
|  | 02   | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|  | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  | <b>1,02%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>99,97%</b>  | <b>1,05%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>1,16%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>1,21%</b>   | <b>2,19%</b>                                       | <b>43,53%</b>   |
| Missione 19 Relazioni internazionali                               | 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo  | 0,00%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 18,59%  |
|  | 02   | Cooperazione territoriale  | 0,03%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,03%   | 0,00%  | 0,04%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|  | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               |  | <b>0,04%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>0,04%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,04%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                                       | <b>18,59%</b>   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01   | Fondo di riserva   | 0,05%   | 0,00%  | 100,00%  | 0,06%   | 0,00%  | 0,11%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|  | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,09%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,07%   | 0,00%  | 0,07%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|  | 03   | Altri fondi  | 0,39%   | 78,99%   | 100,00%  | 0,40%   | 99,26%   | 0,43%   | 99,26%   | 0,52%  | 40,32%   | 0,00%   |
|  | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | <b>0,53%</b>  | <b>78,99%</b>  | <b>66,67%</b>  | <b>0,53%</b>  | <b>99,26%</b>  | <b>0,61%</b>  | <b>99,26%</b>  | <b>0,52%</b>   | <b>40,32%</b>                                      | <b>0,00%</b>  |
| Missione 50 Debito pubblico  | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                 | 1,05%   | 0,00%  | 100,00%  | 1,03%   | 0,00%  | 1,04%   | 0,00%  | 1,37%  | 0,00%  | 100,00%   |
|  | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                  | 12,77%  | 0,00%  | 100,00%  | 12,85%  | 0,00%  | 13,13%  | 0,00%  | 5,38%  | 0,00%  | 100,00%   |
|  | <b>Totale Missione 50 Debito</b>   |  | <b>13,82%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>13,87%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>14,17%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>6,74%</b>   | <b>0,00%</b>                                       | <b>100,00%</b>  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01   | Restituzione anticipazioni di tesoreria  | 4,53%   | 0,00%  | 100,00%  | 4,67%   | 0,00%  | 4,90%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
|  | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              |  | <b>4,53%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>4,67%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>4,90%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                                       | <b>0,00%</b>  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                | 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro  | 17,05%  | 0,00%  | 99,86%   | 17,55%  | 0,00%  | 18,42%  | 0,00%  | 15,03%   | 0,00%  | 51,65%  |
|  | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale                           |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|  | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                                |  | <b>17,05%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>99,86%</b>  | <b>17,55%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>18,42%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>15,03%</b>  | <b>0,00%</b>                                       | <b>51,65%</b>   |

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con LR n. 4 del 20/01/2017

|  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019, (dati percentuali)             |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |   |  |   |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|  | ESERCIZIO 2017  |  |  | ESERCIZIO 2018  |  | ESERCIZIO 2019  |   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                |   |  |   |
|  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



## **Decreto Dirigenziale n. 17 del 23/02/2017**

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:

**RIAPERTURA TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE BANDI DAPHNE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE  
N. 9 DEL 09/02/2017**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

- che con decreto dirigenziale n. 9 del 09/02/2017, la DG 12 ha approvato gli Avvisi pubblici per la manifestazione di interesse di cui ai Bandi Daphne nell'ambito del programma "diritti, uguaglianza e cittadinanza", nonché lo schema di domanda di partecipazione (Allegato A) e di proposta progettuale (Allegato B) che, allegati al medesimo atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO**

- che con decreto dirigenziale n. 9 del 09/02/2017, si è stabilito, altresì, che il termine finale per la presentazione delle candidature era fissato **entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 20 febbraio 2017** e, contestualmente, di porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, connessi e consequenziali alla pubblicazione degli allegati al presente provvedimento;
- che, l'Avviso di cui al decreto dirigenziale n. 9 del 09/02/2017, in uno con i relativi allegati sono stati tempestivamente pubblicati nella sezione "NEWS - Regione Informa" del portale dell'Amministrazione;
- che il medesimo atto, però, è stato pubblicato sul BURC solo in data n. 14 del 20 Febbraio 2017;

**TENUTO CONTO** che gli Avvisi sono finalizzati a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con la Regione Campania – Assessorato alle Pari Opportunità, per realizzare azioni di rafforzamento per contribuire alla formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la lotta alla violenza basata sul genere;

**CONSIDERATA**, quindi l'opportunità di favorire la maggior diffusione e partecipazione all'iniziativa in considerazione della complessità delle azioni necessarie alla presentazione delle manifestazioni di interesse per la costituzione di partenariati pubblico-privati con Amministrazioni locali, Associazioni di promozione sociale, Centri/Enti di ricerca, Enti di Formazione, Imprese sociali, ONG (Organizzazioni Non Governative), Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni internazionali, Organizzazioni non profit, Parti Sociali, Scuole, Università – con competenza ed esperienza sulle tematiche legate alla condizione della donna nella società;

**ATTESO** che nell'ambito del Programma "Diritti, Uguaglianza, e Cittadinanza" istituito per il periodo che va dal 10.01.2014 al 31.12.2020, l'Unione europea promuove il bando Dafne per sostenere le vittime di violenze di genere e il trattamento dei colpevoli, prevedendo che gli enti, incluse le Amministrazioni regionali, che intendono candidarsi dovranno presentare improrogabilmente entro il 08/03/2017, per via telematica utilizzando il Sistema elettronico di presentazione del Portale Partecipanti;

**RITENUTO**

- pertanto, per quanto sopra esposto di dover procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissando il nuovo termine alle ore 10.00 del giorno 06/03/2017;
- di dover confermare tutto quanto disposto con il D.D. n. 9 del 09/02/2017;

- di dover prevedere che i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione all'avviso scaduto il 20/02/2017 non devono ripresentarla;
- di dover porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, connessi e consequenziali alla pubblicazione degli allegati al presente provvedimento;

## VISTI

- il Regolamento N. 1381/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la L.R.n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328",
- la L.R. n. 2/2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere";
- il D.P.C.M. del 14/07/2014 "Ripartizione delle risorse relative al 'Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità' 2013-2014 e il D.P.C.M. del 25/11/2016 Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119",
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013 e il successivo D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero alla dr.ssa Romano Rosanna;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento, la D.G.R. n. 220 del 08/11/2016 e s.m.i. di proroga, tra gli altri, dell'incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD 54.12.02 "Welfare dei Servizi e Pari Opportunità" e la D.G.R. n. 58 del 07/02/2017;
- il DD n. 9 del 09/02/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale "*Welfare dei Servizi e Pari Opportunità*" nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale medesima

## DECRETA

- per quanto sopra esposto di procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissando il nuovo termine alle ore 10.00 del giorno 06/03/2017;
- di confermare tutto quanto disposto con il D.D. n. 9 del 09/02/2017;
- di prevedere che i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione all'avviso scaduto il 20/02/2017 non devono ripresentarla;
- di porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, connessi e consequenziali alla pubblicazione degli allegati al presente provvedimento;

- di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per le Politiche sociali, le pari opportunità, lo sport e la cultura, ai competenti uffici per la pubblicazione sul BURC, sul sito istituzionale della Regione Campania (alla sezione News Regione Informa e al *magazine* della tematica Pari Opportunità)

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI” Via A. Cardarelli, 9 Napoli.  
Codice Fiscale 06853240635**

In esecuzione della deliberazione n. 121 del 9.2.2017, in osservanza delle norme previste dall'Art. 15 *ter* comma 2 del D.Lgs.n. 502/92, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 229/99, dal D.P.R. 484/97 e dalla Legge n. 189 del 8 novembre 2012, è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di Urologia per la U.O.C. di Urologia.  
Ruolo:Sanitario Profilo: Medico Disciplina:Urologia

**DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO**

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” é la prima Azienda Ospedaliera della Campania, per numerosità di offerta di discipline e per volumi di attività, ed è tra le più grandi del Meridione d'Italia.

Nel piano di riassetto della “rete ospedaliera” di cui al Decreto Commissariale n°33 del 17.05.2016, l'A.O.R.N. Antonio Cardarelli concorre a formare la rete ospedaliera della Regione Campania e riferimento regionale per la rete dell'emergenza. Ha una dotazione complessiva di 986 posti letto indistinti per quanto riguarda DH (Day Hospital) e RO (Ricoveri Ordinari).

La programmazione sanitaria regionale, confermando ed estendendo il ruolo dell'ospedale nell'ambito della rete regionale di assistenza ospedaliera per acuti, con il Decreto Commissariale n 33 del 17.05.2016, ha assegnato all'A.O.R.N. Antonio Cardarelli le seguenti funzioni:

- DEA di II livello ai sensi del D.M. n°70/2015;
- Centro di riferimento regionale per il trattamento dell'insufficienza epatica acuta (insieme al Presidio Ospedaliero Cotugno;
- HUB nella rete dell'emergenza- urgenza nella Macro-Area NA1 e NA2;
- Centro HUB 1° livello all'interno della rete cardiologica per il territorio ASL NA1 Centro il territorio di Napoli e ASL NA2 Nord;
- Centro HUB di riferimento all'interno della rete per l'ictus per il territorio di Napoli e Provincia;
- Centro Trauma di Zona (CTZ) per il territorio di Napoli e provincia;
- HUB all'interno della rete per le emergenze gastroenteriche;
- HUB regionale (anche per pazienti pediatrici) per:
  - Centro Grandi Ustionati
  - Centro Antiveleni
- Centro di Terapia Iperbarica funzionante h 24;
- Centro di riferimento per malattie rare;
- Centro regionale di riferimento per la Sclerosi Multipla;
- Destinatario trasporto STAM (per gravidanze ad elevato livello di complessità per patologie materne e/o fetali);
- Base Operativa HEMS ( c.d. elisuperficie );
  - Per la Rete dei Trapianti è sede di:
- Dipartimento Interaziendale Trapianti (DIT);
- Coordinamento regionale per le donazione e trapianto;
- Centro Trapianti Fegato;
- Centro di riferimento regionale per il trattamento dell'insufficienza epatica acuta;
- Struttura di supporto per la rete trapiantologica regionale per le indagini anatomico-patologiche urgenti.La dotazione di Posti letto dell'Azienda fissata dal nuovo piano ospedaliero è di 925 posti letto per l'acuzie 61 posti letto per di post acuzie.

La struttura complessa di Urologia è dotata di 28 posti letto ed afferisce al Dipartimento chirurgico polispecialitico.

L'attività in regime di degenza ordinaria e diurna effettuata dalla Struttura Complessa di Urologia

nel 2015 e nel 2016 è riassunta nella tabella seguente:

|  | 2015   | 2016   |
|--|--------|--------|
| N. Dimissioni in regime Ord.             | 2.065  | 2.158  |
| N. giornate degenza in regime Ord.       | 11.093 | 11.184 |
| N. dimissioni chirurgiche in regime Ord. | 1.581  | 1.765  |
| N. dimissioni in DH                      | 604    | 633    |
| N. Accessi in DH                         | 1.080  | 1.077  |
| N. dimissioni chirurgiche in DH          | 75     | 173    |

L'attività chirurgica in degenza ordinaria della Struttura Complessa di Urologia, suddivisa in base ai principali DRG chirurgici trattati negli anni 2014 e 2015, è riportata nella tabella 1

| DRG | DRG tipo | DRG_descr   | Numero dimissioni 2015 | Numero dimissioni 2016 |
|-----|----------|---|------------------------|------------------------|
| 305 | C        | Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC          | 371                    | 533                    |
| 311 | C        | Interventi per via transuretrale senza CC                         | 461                    | 361                    |
| 303 | C        | Interventi su rene e uretere per neoplasia                        | 147                    | 171                    |
| 304 | C        | Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC            | 83                     | 138                    |
| 310 | C        | Interventi per via transuretrale con CC                           | 80                     | 119                    |
| 339 | C        | Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni | 60                     | 68                     |
| 335 | C        | Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC                 | 60                     | 58                     |

#### **PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO**

**Governo clinico:** Definisce e condivide con i dirigenti medici delle strutture dell'Azienda le modalità organizzative-operative finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza, attraverso la predisposizione, applicazione e monitoraggio di percorsi diagnostico terapeuti e assistenziali riguardanti le patologie più rilevanti secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell'appropriatezza organizzativa al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione della struttura. Promuove la corretta e accurata compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

**Caratteristiche organizzative:** Definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto, l'assetto organizzativo della struttura per la corretta gestione delle attività di ricovero urgenti e di elezione, ambulatoriali e delle sale operatorie, in maniera da garantire un uso ottimale delle stesse, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Sanitaria. Elabora e propone specifici programmi di attività e progetti di innovazione tecnologica e organizzativa da sviluppare nell'ambito della struttura.

Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti medici della struttura e si rapporta, funzionalmente, con modalità collaborative, con i Dirigenti delle altre strutture sia cliniche che di diagnostica strumentale e di laboratorio.

**Caratteristiche tecnico scientifiche:** Verifica e promuove l'attività formativa del personale medico e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla disciplina specialistica. In particolare promuove il costante aggiornamento del personale medico delle strutture coinvolte sulle diverse tecniche operatorie in ambito urologico e ne verifica il grado di apprendimento. Coordinamento delle attività relative finalizzate alla gestione delle liste di attesa interne e per le prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali per pazienti esterni

#### **PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO:**

##### **Conoscenze scientifiche e professionali nella specifica disciplina**

Importante e comprovata esperienza nell'ambito dell'attività chirurgica urologica di sala operatoria, documentata da adeguata casistica operatoria, in qualità di primo operatore, tanto in ambito di interventi di elezione quanto in regime di emergenza-urgenza; in particolare chirurgia radicale e/o allargata dei tumori del rene, chirurgia radicale dei tumori della vescica con tecnica di ricostruzione ortotopica, chirurgia radicale dei tumori della prostata con tecnica nerve sparing praticata con accesso laparoscopico e robotico.

Comprovata esperienza e adeguata casistica per il trattamento chirurgico della patologia oncologica renale con tecnica conservativa eseguita con accesso mini invasivo.

Comprovata esperienza e adeguata casistica nella chirurgia percutanea ed ureteroscopica della calcolosi reno-ureterale;

Comprovata esperienza nella gestione delle urgenze polispecialistiche coinvolgenti la specialità urologica e delle urgenze urologiche

Comprovata capacità organizzativa finalizzata all'esecuzione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali sia nell'emergenza-urgenza sia nella patologia oncologica

capacità di favorire lo sviluppo di tecniche innovative ed avanzate nell'ambito della specialità, in linea con il ruolo di polo di eccellenza e di riferimento in ambito regionale ed extraregionale;

esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie in ambito chirurgico urologico, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo della attività svolta, nel rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l'impiego dei dispositivi medici;

comprovata capacità organizzativa di sviluppare approcci multidisciplinari alla patologia urologica, con particolare riferimento alle patologie oncologiche

partecipazione in qualità di relatore e/o organizzatore in corsi di formazione e aggiornamento di rilevanza locale, nazionale o internazionale;

esperienza didattica e formativa nella disciplina urologica presso corsi professionali e/o di laurea o presso scuole di specializzazione in Urologia;

Comprovata esperienza nell'organizzazione e conduzione delle attività di formazione aggiornamento del personale dipendente e non nella chirurgia urologica laparoscopica, percutanea ed andrologica

esperienza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale e/o interaziendale per la gestione di percorsi clinico-assistenziali organizzati in rete o in team multidisciplinari e/o multi professionali;

attitudine e disponibilità all'innovazione in ambito informatico con esperienza nell'applicazione dei principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale e chirurgico urologico (refertazione ambulatoriale, liste d'attesa ed operatorie informatizzate, cartella clinica informatizzata ecc.);

#### **REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE**

- 1) laurea in medicina e chirurgia;
- 2) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea determina l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio.
- 3) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere stata maturata presso Amministrazioni pubbliche, IRCCS pubblici o Cliniche Universitarie o altri enti di cui al citato DPR 484/97.
- 4) Curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R.
- 5) Attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. 484/97, l'incarico di dirigente di struttura complessa sarà conferito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando, l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

**Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando.**

#### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA' E TERMINI**

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la documentazione, dovrà essere inviata all'A.O.R.N. "A. CARDARELLI" U.O.S.C. Gestione Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane - Via Antonio Cardarelli n. 9, c.a.p. 80131, NAPOLI, tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente, in plico chiuso, all'Ufficio Protocollo Generale della A.O.R.N. "A. Cardarelli", dalle ore 09.00 alle ore 14.00, di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio postale accettante. In quest'ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori

termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di scadenza.

**Sul plico, obbligatoriamente, deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio, l'avviso al quale il candidato partecipa.**

**Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio**, pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l'invio delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.

L'Amministrazione non assume fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documenti dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi o concorsi o comunque esistente agli atti di questa A.O.R.N..

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, il candidato, sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:

- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;
- il titolo di studio posseduto;
- il possesso dei requisiti specifici per l'ammissione all'avviso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, indicando per ciascuno di essi la posizione o la qualifica ricoperta e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non aver cause ostative al rapporto di pubblico impiego;
- di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando;
- i titoli che conferiscono il diritto di preferenza o precedenza nella nomina previsti dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
- l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

**Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:**

- **della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;**
- **della fotocopia del documento di riconoscimento.**

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda di partecipazione all'avviso devono essere allegati:

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai numeri 1), 2) e 3)
- il curriculum professionale, redatto in carta semplice e datato e firmato dal concorrente, dovrà riguardare le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
  - a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
  - b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
  - c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
  - d) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

- e) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
- f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, valutati secondo criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
- un elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.
- le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in originale o in fotocopia autocertificate.
- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione, (art. 38 D.P.R. 445/2000).

### **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., corredato di fotocopia di un valido documento di identità.

Il candidato dovrà produrre in luogo del titolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relative, ad esempio, a: titoli di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, stage, prestazioni occasionali, etc.; corredato di fotocopia di un valido documento di identità;

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di incarichi libero professionali ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso di servizi prestati nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

### **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO**

Ai sensi della Legge 189/2012, la Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N..



Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda, nonché sul sito internet aziendale all'indirizzo <http://ospedalecardarelli.it>, nell'area Concorsi, dopo la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.S.C. Gestione Risorse Umane Settore Acquisizione Risorse Umane dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" – Via Antonio Cardarelli n. 9 – c.a.p. 80131 Napoli – dal lunedì' al venerdì' dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti numeri 081/7473181; 081/7473182;

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Ing. Ciro Verdoliva